



PALAZZO LASCARIS
DALLA **A** ALLA **Z**
VOCABOLARIO DELLA VISITA DIDATTICA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



1970 | 2020

PIEMONTE
valori comuni

Una regione, tante storie

PALAZZO LASCARIS

DALLA *A* ALLA *Z*

VOCABOLARIO DELLA VISITA DIDATTICA

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Presidente
Stefano Allasia

Vice Presidenti
Mauro Salizzoni, Francesco Graglia

Consiglieri segretari
Giorgio Bertola, Gianluca Gavazza, Michele Mosca

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Direttrice Aurelia Jannelli

Settore Comunicazione partecipazione, relazioni esterne e cerimoniale
Dirigente Daniela Bartoli

Testi scritti e curati da Fabrizio De Pascale
Contributo di Patrizia Della Morte

Supporto tecnico-grafico: Laboratorio Web C.R. Piemonte.

Finito di stampare nel mese di Settembre 2019
presso il Centro Stampa della Regione Piemonte

Il tascabile è disponibile
nei formati PDF e E-Pub al seguente indirizzo:
<http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/e-book>

PREFAZIONE

A distanza di oltre 70 anni dalla sua nascita, la Costituzione della Repubblica italiana può dirsi ancora valida anche nel contesto attuale. Quale carta fondamentale della nostra nazione, essa definisce la cornice nel cui ambito debbono orientarsi le scelte chiave sul presente e sul futuro, senza allo stesso tempo inibire la possibilità di tali scelte invocando interpretazioni eccessivamente rigide e refrattarie ad ogni cambiamento.

Un'analisi costruttiva sull'importanza e sull'imprescindibilità di non uscire dal dettato costituzionale deve però affrontare con pari serietà e convinzione anche il nodo delle autonomie locali, già oggetto della riforma del titolo V avviata nel 2001. Ci riferiamo in particolare al dibattito sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi di quanto indicato dall'art. 116 terzo comma della stessa Costituzione, entrato nel vivo fin dal 2017 e ben lungi dall'aver attualmente trovato uno sbocco concreto. Sono tutti elementi che confermano una volta di più la necessità di conoscere e salvaguardare la prima legge della Repubblica, nel rispetto di quei principi ispiratori che non negano tuttavia, in virtù della loro universalità, una declinazione che tenga conto delle esigenze del nostro tempo.

Quest'anno la riflessione sulle autonomie è ancor più avvalorata dal raggiungimento di un traguardo importante per gli enti regionali, che compiono il traguardo del mezzo secolo dalla loro istituzione.

Vorrei per l'occasione porre l'attenzione al nuovo logo ideato per il cinquantesimo della nostra Regione, che unifica all'interno di una sola idea i colori del Piemonte presenti nello stemma tradizionale con i nomi dei 1.181 comuni che ne costituiscono l'ossatura più profonda e autentica. Se, tramite un mezzo informatico, si clicca sullo stesso ingrandendolo è possibile infatti leggerli tutti senza soluzione di continuità all'interno del numero '50' mentre, rimpicciolendolo, lo stesso numero si concentra, si avvicina e si unifica fino a diventare una cosa sola. I 'valori comuni' espressi dallo slogan sono così racchiusi in un'unica identità regionale.

Nel 2020 ricorrono anche i 15 anni dalla promulgazione dello Statuto della Regione Piemonte, la cui conoscenza va diffusa il più possibile innanzitutto tra le giovani generazioni. Il documento stabilisce all'articolo primo come il Piemonte abbia una propria autonomia pur all'interno dell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana. Un'autonomia nell'unità che auspichiamo sia tradotta sempre più dalla carta alla pratica per il bene di tutti i cittadini piemontesi.

Stefano Allasia
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTRODUZIONE

Questa pubblicazione è stata ideata e realizzata dal personale del servizio “Porte Aperte a Palazzo Lascaris”, come strumento di supporto agli argomenti trattati nel corso della visita didattica ma, nel suo iter di realizzazione, è andata ben oltre ciò che, con tutta la buona volontà e il tempo a disposizione, si può trattare nelle due ore dedicate alla visita.

I termini giuridici utilizzati in occasione della visita didattica e più in generale gli argomenti trattati, vengono ripresi in questo testo, con lo stesso proposito che ha ispirato la visita a Palazzo Lascaris, mantenendo dunque un approccio amichevole, con un linguaggio chiaro, non altisonante ed informale. L’obiettivo da non perdere mai di vista e che costituisce lo spirito che anima le stesse visite didattiche, è di avvicinare i cittadini e le cittadine alle Istituzioni, attraverso la comprensione dei meccanismi di funzionamento delle stesse, della loro attività e del fondamentale ruolo che esse hanno in un ordinamento democratico: la democrazia si realizza con la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini e delle cittadine alla formazione delle Istituzioni rappresentative; solo in questo modo il cittadino diventa “attivo” e realizza quello che Georg Jellinek, grande giurista austriaco vissuto tra la fine del XIX e i primi del XX secolo, definiva lo “stato di cittadinanza attiva” (*status activae civitatis*).

Gli argomenti trattati nel corso della visita didattica, ripresi nella pubblicazione, sono principalmente quelli relativi all’Ente Regione Piemonte e in particolare al suo organo legislativo: il Consiglio regionale. I riferimenti alla Costituzione Italiana sono considerati indispensabili per comprendere gli assetti istituzionali e il ruolo delle Regioni, enti necessari, in quanto previsti nel Titolo V della Costituzione.

Questa pubblicazione dà la possibilità di riprendere gli argomenti della visita, per colmare dubbi o approfondire ciò che in quell’occasione si è ascoltato, magari di fretta, senza l’attenzione e il tempo che avrebbero meritato. E’ evidente dunque che non vi è alcuna pretesa di esaustività;

l'intento è sicuramente più modesto ma non meno utile: fornire una "guida" con la quale destreggiarsi all'interno della vita istituzionale della nostra Regione, con numerosi riferimenti agli organi nazionali, indispensabili per veicolare una visione globale del funzionamento delle Istituzioni con le quali ci si interfaccia in quanto cittadine e cittadini italiani.

Il linguaggio tecnico-giuridico è stato reso semplice ma non banale, per facilitare la comprensione di argomenti che spesso risultano complicati e apparentemente noiosi.

Molti vocaboli sono stati arricchiti con riferimenti storici, utili per comprendere meglio l'evoluzione di determinati istituti giuridici, organi, enti che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni.

Il testo è strutturato seguendo l'ordine alfabetico, con rimandi e connessioni per renderne più agevole e interessante la consultazione.

In un'ottica partecipativa e non solo di comunicazione unidirezionale, si invitano i cittadini e le cittadine, a scrivere ai seguenti indirizzi, eventuali suggerimenti per la revisione delle voci presenti e per l'aggiunta di nuove che, se ritenute utili e interessanti, verranno inserite nelle prossime edizioni.

Scrivi una voce e inviala a:

porteaperte@cr.piemonte.it

Porte Aperte a Palazzo Lascaris: Via Arsenale, 14 – 10121 Torino

Se la comprensione di alcune voci non dovesse risultare immediata, il nostro consiglio è di rileggerle, in modo non frettoloso:

"Festina Lente" (affrettati lentamente, come dicevano i latini).

A

Abrogazione (di una legge)

Per abrogazione si intende la cessazione di efficacia di una norma giuridica. Una legge abrogata dunque non produce più effetti giuridici sui destinatari.

L'abrogazione può essere espressa, cioè prevista direttamente dal legislatore, oppure implicita o tacita nel caso in cui vi sia incompatibilità tra la nuova norma e quella precedente; in questo caso vige il principio cronologico in base al quale una legge successiva abroga (cancella) una legge precedente (il brocardo latino recita: *lex posterior derogat legi priori*).

L'abrogazione non fa venire meno definitivamente l'efficacia della norma precedente, ma la circoscrive nel tempo: tutti i fatti accaduti sotto la vigenza della norma abrogata e dunque prima dell'abrogazione continueranno ad essere regolati da questa; la forza regolatrice della nuova norma si esprime solo per il futuro.

Approvazione (di una legge regionale)

L'approvazione costituisce la terza fase dell'iter legislativo di una legge (dopo la fase dell'iniziativa e la fase dell'istruttoria) e fa riferimento al momento in cui un progetto di legge diventa legge.

La funzione legislativa regionale si attua mediante un procedimento analogo a quello previsto per la formazione delle leggi statali. La differenza fondamentale consiste nel fatto che mentre la legge statale è un atto complesso, risultante dalla collaborazione di due assemblee legislative (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), la legge regionale è un atto semplice, che esprime la volontà di un solo organo: il Consiglio regionale.

Affinché una legge regionale sia approvata è necessario che la metà più uno dei consiglieri e delle consigliere regionali votanti, esprima voto favorevole.

Articolo (di legge)

Gli atti normativi (Costituzione, leggi, regolamenti, ecc.) sono suddivisi in articoli; un testo di legge infatti si dice che è "articolato".

Gli articoli a loro volta sono suddivisi in commi, ovvero proposizioni che terminano con un punto a capo (altro non sono che i capoversi).

Una pratica criticabile, in quanto non facilita la lettura e la comprensione del testo, ma che si è diffusa in questi ultimi anni, consiste nella

presentazione in Parlamento di progetti di legge costituiti da un solo articolo, suddiviso in moltissimi commi. Ciò serve per facilitarne l'approvazione dal momento che le leggi vengono approvate "articolo per articolo" e con votazione finale sull'intero testo (in questo caso vi è un solo articolo da approvare). Ne è un esempio la L. 56/2014 (detta anche "*legge Delrio*", dal nome dell'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio) costituita da un unico articolo, suddiviso in ben 151 commi.

Assegnazione (di un progetto di legge regionale)

La fase istruttoria costituisce la seconda fase dell'iter di approvazione di una legge regionale.

Tale fase si apre con l'assegnazione del progetto di legge, ad opera del Presidente o della Presidente del Consiglio regionale, alla Commissione consiliare competente per materia, la quale effettua un esame preventivo apportando le eventuali modifiche (emendamenti).

Assemblea legislativa del Piemonte

L'assemblea legislativa del Piemonte è l'organo legislativo della Regione, altrimenti detto Consiglio regionale del Piemonte. Esercita, secondo quanto previsto dall'articolo 121, II comma, della Costituzione, le potestà legislative attribuite alla Regione. Può inoltre presentare proposte di legge alle Camere (*vedi voce* Consiglio regionale).

Assessore e Assessora regionale

Componente della Giunta regionale (organo esecutivo della Regione – articolo 121, III comma, della Costituzione).

I membri della Giunta vengono nominati e, in casi particolari, revocati dal Presidente o dalla Presidente della Giunta (Presidente della Regione). Possono essere al massimo undici come stabilisce l'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte; tra questi, tre possono essere nominati all'esterno del Consiglio regionale. La loro funzione è quella di attuare il programma di governo dando esecutività alle leggi approvate dal Consiglio regionale.

Astenzione (dal voto)

L'astensione è una delle tre possibilità di voto, in alternativa al voto favorevole e al voto contrario.

I membri del Consiglio regionale che si siano astenuti si considerano comunque partecipanti al voto.

Quando un membro del Consiglio regionale si astiene dimostra un

atteggiamento più vicino a quello dei contrari. Il suo voto, come da regolamento del Consiglio regionale, verrà sommato ai voti contrari (stesso regolamento è anche adottato dal Senato della Repubblica).

Atti di indirizzo politico-amministrativo

Atti del Consiglio regionale diretti a fornire indirizzi di comportamento e direttive alla Giunta regionale. Essi costituiscono dei veri e propri atti propulsivi nei confronti dell'organo esecutivo; si dividono in mozioni e ordini del giorno (*vedi voce* mozione e ordine del giorno).

Atti di sindacato ispettivo

Atti di controllo sull'operato della Giunta regionale; si esprimono a mezzo di interrogazioni ed interpellanze (*vedi voce* interrogazione ed interpellanza).

Aula consiliare

Luogo dove avvengono le sedute del Consiglio regionale.

L'aula in cui si riunisce il Consiglio regionale del Piemonte si trova a Palazzo Lascaris, in Via Alfieri 15 a Torino. La sua caratteristica principale è di essere stata ricavata sotto il cortile del Palazzo; la sua forma circolare ricorda quella del Parlamento italiano; probabilmente proprio per tale somiglianza, oltre che per la sua funzione, il Consiglio regionale del Piemonte viene spesso chiamato "*Parlamentino regionale*".

Autonomia (degli enti territoriali)

L'autonomia è un concetto relazionale: si dice infatti che un ente è autonomo rispetto ad un altro. Nell'articolo 114 della Costituzione italiana vengono elencati gli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni) autonomi rispetto allo Stato. Lo Stato è un ente sovrano e originario, in quanto la sua esistenza non deriva da nessun altro ente (*superiorem non recognoscens*, che non riconosce un superiore).

B

Bandiera della Regione Piemonte

La Bandiera della Regione Piemonte, simbolo della nostra identità, è stata istituita con legge regionale n. 83 del 24 novembre 1995, abrogata dalla legge regionale n. 15 del 31/5/2004 (testo coordinato sulla disciplina di stemma, gonfalone, bandiera, sigillo e fascia della Regione), anche in risposta alle sollecitazioni espresse dalla Presidenza della Repubblica di allestire presso il Palazzo del Quirinale una Sala delle Bandiere delle Regioni e delle Province autonome.

La Bandiera della Regione Piemonte è costituita da una croce bianca in campo rosso e lambello blu, con contorno blu e una frangia oro. E' accompagnata da un nastro di colore arancione, a cravatta, annodato al culmine dell'asta, che è parte integrante della Bandiera. La dimensione è di centimetri 150x100.

Questi colori ricordano quelli della bandiera della prima Repubblica di Alba, il cui significato venne enunciato da uno dei tre proclami emanati il 26 aprile 1796 da Ignazio Bonafous e Giovanni Antonio Ranza: "in quel di Alba, all'indomani dell'entrata in città delle truppe francesi: il rosso denota il coraggio, il blu la solidità ed il rancio (arancio) la dolcezza, l'unità, l'egualità, l'indivisibilità di cui è simbolo il melarancio con i suoi spicchi diversi ma uniti tra di loro".

Essa deve essere sempre esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale (art.7 comma 2 legge regionale 15/2004). La Bandiera è esposta, insieme a quella nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, Metropolitan e di Comunità montane, nonché all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Comunità montane, dei Sindaci. (art.7 comma 5 legge regionale 15/2004).

E' comunque presente in tutte le Sale istituzionali di Palazzo Lascaris, ove è affiancata dal tricolore italiano, previsto dall'articolo 12 della Costituzione italiana e dalla bandiera dell'Unione Europea (dodici stelle dorate disposte in cerchio su campo blu). Queste tre bandiere rappresentano il simbolo visivo della comunità piemontese, italiana ed europea.

Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

Raccolta dove vengono pubblicate le leggi approvate dal Consiglio Regionale, i regolamenti e gli atti della Regione. Il BUR ha la stessa funzione della Gazzetta Ufficiale sulla quale vengono pubblicate le leggi dello Stato.

Una parte del Bollettino Ufficiale è dedicata ai bandi dei concorsi pubblici.

C

Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati costituisce uno dei due rami (Camere) del Parlamento Italiano. La struttura bicamerale del Parlamento Italiano caratterizzata dall'identità delle funzioni svolte da entrambe le Camere fa sì che essa venga definita "perfetta", nel senso che le leggi devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere. La Camera dei Deputati esercita, insieme al Senato della Repubblica, la funzione legislativa (art. 70 della Costituzione). La Camera è composta globalmente da seicentotrenta deputati e deputate (art. 56 della Costituzione).

La persona eletta alla Camera è detta deputato o deputata; la sua carica è nominale e termina con la fine della legislatura che ha una durata di cinque anni (art. 60 della Costituzione).

Città metropolitana

La Città metropolitana è uno degli enti costitutivi della Repubblica italiana insieme ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato. Tali enti territoriali sono "necessari" (obbligatorie) in quanto previsti dalla Costituzione (articolo 114); la loro esistenza è pertanto garantita e tutelata a livello costituzionale.

Le Città metropolitane sono state attuate dalla legge n. 56/2014 (legge Delrio), che ha dato esecuzione alla previsione costituzionale contenuta nell'articolo 114 "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". Esse vengono definite dalla legge Delrio come "enti di area vasta"; rappresentano aree urbanizzate e densamente popolate, costituite da un centro, il capoluogo di Regione e da una serie di comuni che si relazionano in maniera intensa con il centro. Le loro funzioni principali sono il coordinamento, l'integrazione e l'armonizzazione dei trasporti, della viabilità, della comunicazione e dei servizi, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; svolgono anche una funzione di supporto tecnico amministrativo nei confronti dei piccoli comuni.

Attualmente le Città metropolitane sono dieci: Roma Capitale (che ha un ordinamento a parte), Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria.

A queste si aggiungono le quattro Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina, Palermo).

Cittadino e Cittadina

In origine il termine cittadino indicava colui che abitava in una città, in contrapposizione al termine “contadino” (abitante del contado); tale definizione risale alle antiche città stato e, tra queste, la più importante e conosciuta è la *polis* di Atene. Successivamente ai tempi dell’Impero romano era cittadino di Roma colui che aveva la cittadinanza, e per tale ragione tutelato e protetto in ogni luogo dell’Impero e persino nelle città straniere; lo “*status*” di cittadino romano era considerato un privilegio e un’aspirazione da parte degli abitanti delle zone sotto il controllo dell’Impero.

Al giorno d’oggi essere cittadino o cittadina comporta non solo diritti ma anche doveri: tra i diritti fondamentali ricordiamo il diritto di elettorato attivo (esprimere in occasione delle elezioni, attraverso il voto, la propria preferenza per un candidato o candidata), il diritto di elettorato passivo (possibilità di essere votato per ricoprire cariche elettive), il diritto al lavoro, alla libertà personale, alla libera manifestazione del pensiero, ecc.

Tra i doveri ricordiamo il dovere di difendere la patria, il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva, il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

L’insieme di questi elementi determina lo “*status*” di cittadino e cittadina, in contrapposizione con quello delle persone prive della cittadinanza ma che hanno comunque la cittadinanza di un altro Stato, o degli apolidi che, avendo perduto la cittadinanza di origine, e non avendone acquisita una nuova, sono privi di qualunque cittadinanza (apolide, parola composta da “a”, alfa privativo e “polis”, che in greco significa città).

Coalizione (politica)

Raggruppamento di partiti politici omogenei finalizzato al superamento di una soglia necessaria per ottenere seggi all’interno dell’organo rappresentativo (Consiglio regionale o Parlamento).

Commissioni consiliari permanenti

Le Commissioni permanenti del Consiglio regionale del Piemonte attualmente sono sei:

I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.

III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.

IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.

V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.

VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite dal Consiglio regionale e ne costituiscono uno degli organi più importanti. Sono gruppi di lavoro ristretti, competenti per materia, composti da Consiglieri e Consigliere regionali di maggioranza e di minoranza in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Ogni componente viene assegnato almeno ad una e a non più di quattro Commissioni. La funzione principale delle Commissioni consiliari permanenti è analizzare i progetti di legge, effettuando, se necessario, le opportune modifiche. Ogni Commissione si occupa di determinate materie; ciò significa, per esempio, che un progetto di legge sulla materia "Sanità" sarà sottoposto all'esame preventivo della Commissione Sanità, un progetto di legge sulla materia "Istruzione" sarà di competenza della Commissione Istruzione e così via.

Le Commissioni svolgono le loro funzioni in sede referente, redigente, legislativa e consultiva.

Commissione in sede referente: i progetti di legge, che sono assegnati alla Commissione in sede referente, sono illustrati dal proponente nel loro complesso e articolo per articolo. Il progetto viene poi votato e trasmesso al Presidente o alla Presidente del Consiglio per la discussione in aula, dove sarà illustrato da un relatore o relatrice della Commissione che riferirà (per questo motivo la Commissione svolge la sua funzione in sede referente) al Consiglio l'esito della discussione e della votazione.

Commissione in sede redigente: la Commissione delibera sul testo, articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto con votazione finale. Ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i membri che non ne fanno parte.

L'approvazione finale è riservata senza ulteriori discussioni al Consiglio.

Commissione in sede legislativa: il Presidente o la Presidente del Consiglio regionale può proporre alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari che il progetto di legge sia assegnato alla Commissione competente per materia in sede "legislativa" per l'esame e l'approvazione. Il progetto analizzato articolo per articolo e poi nel suo complesso viene votato direttamente dalla Commissione e se approvato diventa legge della Regione. Le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche. Il Presidente o la Presidente dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa nella prima seduta utile nonché con comunicazione scritta a tutti i membri del Consiglio regionale.

Commissione in sede consultiva: le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal presidente o dalla presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente, legislativa o redigente. Uno degli esempi di Commissione in sede consultiva è quello relativo alla Commissione permanente programmazione e bilancio che esamina i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di verificarne la copertura prevista dalla programmazione economico-finanziaria.

Competenza legislativa

Termine che indica il "*quantum*" (quantità) di potere legislativo che lo Stato e le Regioni possono esercitare relativamente alle materie loro assegnate dall'articolo 117 della Costituzione (*vedi voci* Esclusiva, Concorrente, Residuale).

Comune

Il Comune è un ente territoriale "necessario" (obbligatorio), in quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione italiana. E' dotato di un certo grado di autonomia ed è preposto alla cura degli interessi della popolazione locale; è l'ente territoriale più vicino alla popolazione.

Nella tradizione storica italiana, il Comune è un ente "irrinunciabile" in quanto sempre esistito (basti ricordare l'età dei comuni, XII secolo) ed è indiscutibilmente l'ente di appartenenza più sentito dalla popolazione italiana; l'attaccamento al comune di nascita che prende il nome di campanilismo (dal campanile simbolo del Comune), era ed è ancora oggi molto forte.

Concorrente (competenza legislativa)

La competenza legislativa concorrente è prevista dall'articolo 117, III comma, della Costituzione; in questo articolo vengono elencate le materie nelle quali lo Stato, con una legge quadro (anche detta cornice), detta i principi fondamentali, nel rispetto dei quali le Regioni disciplinano a loro volta il dettaglio della materia. Proprio per il modo in cui tale competenza viene "ripartita" tra lo Stato e le Regioni, essa viene anche detta "competenza ripartita Stato-Regioni".

Esempio: nella materia Istruzione, che rientra nella competenza concorrente, lo Stato stabilisce la durata dell'anno scolastico, mentre ciascuna Regione potrà, nel rispetto di quanto stabilito dallo Stato, decidere l'inizio, la fine e i periodi di festività durante l'anno.

Consigli comunali dei Ragazzi

In Piemonte, nel corso degli ultimi anni, decine di Comuni in collaborazione con il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, hanno attivato il CCR (Consiglio comunale dei Ragazzi), costruendo percorsi per permettere alle scolaresche di conoscere e sperimentare i valori della partecipazione e realizzando iniziative e progetti che costituiscono una grande ricchezza per tutto il territorio regionale.

Il 5 dicembre 2008 presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte si è svolta la cerimonia di presentazione del primo Registro dei Consigli comunali dei Ragazzi al quale hanno aderito circa 70 Comuni tra quelli censiti. Al 2016 i CCR iscritti nel Registro Ufficiale dei Consigli comunali dei Ragazzi sono più di cento.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valorizza e promuove questa importante esperienza, sostenendo la costituzione di nuovi CCR, la formazione di una rete tra tutti i CCR esistenti, e organizzando gruppi di lavoro tra i referenti dei CCR interessati, per arricchire le conoscenze reciproche.

Nel 2014 si è svolto il primo raduno regionale dei CCR. La grande partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, è stata uno stimolo a riproporre la manifestazione negli anni successivi.

Consigliere e Consigliera regionale del Piemonte

Componente del Consiglio regionale, rappresentante dei cittadini e delle cittadine del Piemonte in quanto eletto a suffragio universale e diretto, al quale viene delegato l'esercizio del potere da parte del popolo (art. 1 della Costituzione).

I membri del Consiglio siedono in una parte dell'aula detta emiciclo,

secondo un ordine preciso, a seconda del gruppo consiliare di appartenenza. Essi partecipano a tutte le attività del Consiglio, presentano proposte di legge, interrogazioni e interpellanze (atti di controllo dell'attività della Giunta), mozioni e ordini del giorno (atti di indirizzo politico utilizzati dal Consiglio per stimolare l'attività della Giunta). Le funzioni dei Consiglieri e delle Consigliere regionali sono simili a quelle che esercitano i componenti del Parlamento nazionale.

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione e realizzano gli interessi di tutta la collettività; a tale scopo esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, come è previsto dall'articolo 18, II comma, dello Statuto della Regione Piemonte. Essi pertanto non sono vincolati né alle decisioni del partito (anche se è inevitabile che esista una disciplina di partito che in qualche modo condiziona gli appartenenti a quello schieramento), né al programma elettorale e neanche agli elettori e alle elettrici che li hanno votati direttamente. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 67 della Costituzione italiana, relativamente ai componenti del Parlamento. Tale principio è stato teorizzato da Edmund Burke già prima della Rivoluzione Francese nel famoso discorso di Bristol del 1774, dopo la sua vittoria elettorale in quella contea: "Il Parlamento è assemblea deliberante di una Nazione, con un solo interesse: il bene generale".

Consiglio regionale del Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte è l'Assemblea legislativa che rappresenta direttamente i cittadini e le cittadine del Piemonte. Eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale e segreto, costituisce uno dei tre organi della Regione previsti dall'articolo 121 della Costituzione. Esso è composto dal Presidente o dalla Presidente della Giunta regionale più cinquanta membri tra consiglieri e consigliere (art. 17 dello Statuto della Regione Piemonte). La durata in carica del Consiglio regionale è di cinque anni al termine dei quali si torna alle elezioni. Il compito principale di quest'organo è discutere e approvare le leggi regionali.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche (art. 43 dello Statuto della Regione Piemonte), in quanto organo democraticamente eletto e quindi rappresentativo della collettività; la pubblicità delle sedute è

lo strumento attraverso il quale si realizza il principio del “controllo democratico” (il cittadino e la cittadina eleggono, il cittadino e la cittadina controllano).

Contrario (voto)

Il voto contrario è una delle tre possibilità di voto che ogni componente del Consiglio regionale del Piemonte può esprimere su un progetto di legge, in alternativa al voto favorevole e all’astensione. Queste tre modalità di voto sono previste dal Regolamento del Consiglio regionale del Piemonte.

Corte Costituzionale

Negli Stati che prevedono una Costituzione rigida è necessario che ci sia un organo di giustizia costituzionale che garantisca l’effettivo rispetto della Costituzione. L’idea della necessità di questo organo è generalmente attribuita ad Hans Kelsen, ma la storia ci insegna che in realtà un altro importante giurista austriaco, vissuto tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, di nome Georg Jellinek, aveva sostenuto, prima dello stesso Kelsen, in un suo manoscritto dal titolo “Una Corte Costituzionale per l’Austria”, la necessità di un organo di giustizia costituzionale.

Nella Repubblica Italiana quest’organo di giustizia costituzionale è previsto dall’articolo 134 della Costituzione.

È il principale organo collegiale di garanzia costituzionale; giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; si pronuncia inoltre sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

L’articolo 135 della Costituzione Italiana ci dice che la Corte costituzionale è composta da 15 giudici: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione). I membri della Corte costituzionale sono scelti fra magistrati e magistrato anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, docenti universitari in materie giuridiche e gli avvocati e le avvocate con almeno vent’anni di esercizio; rimangono in carica per nove anni e non possono essere nuovamente nominati.

Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la legge fondamentale dello Stato Italiano e fondativa della Repubblica Italiana e, nella gerarchia delle fonti del diritto, si colloca in una posizione di assoluta primarietà.

La Costituzione ha tre caratteristiche: è “*lunga*”, perché costituita da 139 articoli che non si limitano a disciplinare semplicemente l'ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo) ma si occupano di enunciare e garantire le libertà civili e politiche, i diritti e i doveri dei cittadini e delle cittadine, i rapporti civili, sociali e politici; è “*rigida*”, perché per modificarla è necessario un procedimento aggravato previsto dall'articolo 138 della Costituzione; è “*scritta*”, in quanto contenuta in un testo scritto.

Essa contiene i principi fondamentali (articoli 1-12), le norme sui diritti e sui doveri dei cittadini e delle cittadine (articoli 13-54), le norme e i principi generali relativi al funzionamento della Repubblica (articoli 55-139), nonché le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII).

D

Decreto

Termine che indica provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici (formati da una sola persona). Ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica (in sigla DPR), i decreti del Presidente o della Presidente del Consiglio regionale e quelli del Presidente o della Presidente della Giunta regionale. Tali decreti rientrano tra gli atti amministrativi.

Con il termine “decreto” si indicano anche quegli atti con i quali il Governo, in via eccezionale, nei casi, modi e limiti stabiliti dalla Costituzione (articoli 76 e 77) può sostituirsi al Parlamento nell’esercizio del potere legislativo: il decreto legge e il decreto legislativo delegato.

Il decreto legge, detto anche decretazione d’urgenza, è un provvedimento avente forza di legge (nella gerarchia delle fonti è annoverato tra le fonti primarie) adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza (ad esempio: terremoti e alluvioni). In tali situazioni, il Governo adotta sotto la sua responsabilità tali provvedimenti, che dovranno essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Se non convertiti, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio. Il “padre” del decreto legge è la “decretazione di stato d’assedio civile”, già utilizzata nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino.

Il decreto legislativo o decreto delegato è un provvedimento adottato dal Governo sulla base di una legge di delega delle Camere. In tale legge il Parlamento determina i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare. Tale delega ha una durata limitata nel tempo e un oggetto definito.

La “madre” del decreto legislativo è “l’attribuzione dei pieni poteri” da parte del Parlamento nei confronti del Governo, anch’essa utilizzata nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino.

Deliberazione

Termine che indica la decisione (manifestazione di volontà) di un organo collegiale (formato da più persone). Ad esempio le deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Democrazia

La parola democrazia deriva dal greco (*démos*, che vuol dire popolo e *cràtos*, che vuol dire potere): “governo-potere del popolo”. In tale sistema di governo la sovranità è esercitata dal popolo in modo diretto o indiretto, garantendo pertanto a ogni cittadino e cittadina la partecipazione in piena uguaglianza all’esercizio del potere pubblico.

Il concetto di democrazia nasce nell’antica Grecia nella sua forma di democrazia diretta: i cittadini, esclusi schiavi, donne e stranieri, si riunivano nell’Agorà (piazza) per discutere e approvare le leggi. Al giorno d’oggi la forma di democrazia più diffusa è la democrazia indiretta o rappresentativa, che prevede la separazione tra la titolarità del potere che appartiene al popolo e l’esercizio del potere che viene delegato dal corpo elettorale, attraverso il voto, ai rappresentanti (Parlamento nazionale e Consigli regionali). Alcuni Paesi come l’Italia utilizzano strumenti di democrazia diretta come il referendum, l’iniziativa popolare e la petizione popolare.

A livello regionale la democrazia si realizza attraverso l’elezione del Consiglio regionale, organo rappresentativo della collettività regionale.

Deputato e Deputata

Membro di uno dei due rami del Parlamento italiano, la Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto. Il Parlamento italiano è caratterizzato dal bicameralismo perfetto, nel senso che le leggi devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere.

Sono eleggibili alla Camera tutti gli elettori e elettrici che nel giorno dell’elezione hanno compiuto i venticinque anni di età (art. 56, III comma, della Costituzione).

I componenti della Camera sono seicentotrenta (art. 56, II comma, della Costituzione) e la loro durata in carica è di cinque anni (art. 60 della Costituzione).

Ciascun componente, come prevede l’articolo 71 della Costituzione Italiana, può presentare proposte di legge (iniziativa legislativa).

Diritto

Indica una posizione giuridica soggettiva, tutelata dalla legge, che consiste nel potere di assumere un determinato comportamento finalizzato alla realizzazione dei propri interessi. Il concetto di diritto viene utilizzato spesso in contrapposizione a quello di dovere.

Esistono diversi tipi di diritti. Essi vengono garantiti in primo luogo dalla Costituzione (art. 2) e vengono disciplinati dalla legge; possiamo citarne alcuni esempi come: il diritto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione), il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (art. 17 della Costituzione), il diritto di associazione (art. 18 della Costituzione), il diritto di professare la propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) e il diritto alla libertà di pensiero (art. 21 della Costituzione).

Discussione in aula consiliare

La discussione è la fase che precede la votazione in assemblea consiliare. È il momento in cui ogni consigliere e consigliera, di qualsiasi schieramento (maggioranza o minoranza) ha la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione (ricordiamo l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni). La discussione è moderata dal Presidente o dalla Presidente del Consiglio regionale.

Disegno di legge

I progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo (a livello regionale, l'esecutivo è la Giunta) sono tecnicamente detti "disegni di legge". Ne è un esempio il disegno di legge di bilancio, che viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.

Dovere

Obbligo di agire in conformità ad una legge. Tra i principali doveri previsti dalla Costituzione Italiana possiamo citare: il dovere di difendere la Patria (art. 52), il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53), il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (art. 54).

E

Elezione

Designazione, mediante il voto, delle persone chiamate a rappresentare una collettività.

A livello regionale, i consiglieri e le consigliere regionali, componenti dell'organo rappresentativo della collettività, il Consiglio regionale, vengono eletti dal corpo elettorale della Regione, a suffragio universale e diretto, e lo rappresentano per tutta la durata della legislatura. Il sistema elettorale regionale, come statuito dall'articolo 122 della Costituzione, è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (potestà legislativa concorrente).

Emendamento

Modifica di un progetto di legge, proposta durante la sua discussione, prima della votazione finale.

Emiciclo (aula consiliare)

Termine che indica lo spazio semicircolare dell'aula consiliare della Regione Piemonte, riservato alle postazioni dei membri del Consiglio regionale. Questo tipo di forma facilita la discussione.

Per una tradizione che risale alla Rivoluzione francese, la posizione occupata da ciascun consigliere e consigliera, rispetto a quella del Presidente o della Presidente del Consiglio, corrisponde all'orientamento politico del partito di appartenenza: partiti di destra, di sinistra e di centro. Questo criterio viene adottato anche a livello nazionale nel Parlamento Italiano.

Ente

Termine che indica un concetto astratto, una persona giuridica.

Gli enti pubblici possono essere territoriali e non territoriali.

Gli enti pubblici territoriali sono enti che perseguono fini generali, esponenziali degli interessi della collettività (preposti alla cura degli interessi della comunità territoriale, ossia della popolazione che risiede su quel territorio).

Tra gli enti pubblici territoriali ve ne sono alcuni come i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato che sono previsti

dall'articolo 114 della Costituzione; tali enti sono detti necessari (obbligatori) e sono garantiti e tutelati dalla Costituzione (il legislatore ordinario non potrebbe prevederne la soppressione con legge; l'unico modo per eliminare questi enti è passare attraverso la riforma della Costituzione). Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione riconosce ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni autonomia statutaria: "sono enti autonomi con propri statuti". Vi sono altri enti pubblici territoriali di livello non costituzionale, ossia non previsti dalla Costituzione, come per esempio le Comunità montane. In Piemonte, le Comunità montane sono state soppresse nel 2012 con legge regionale e nel 2016, l'assemblea regionale ha approvato la modifica statutaria che sostituisce, nella Carta fondamentale della Regione, le Comunità montane con le Unioni montane e le forme associative comunali.

Gli enti pubblici non territoriali non perseguono fini generali, ma settoriali e di natura il più delle volte tecnica; essi sono ad esempio gli enti funzionali, tecnicamente definiti "Autonomie funzionali" che si caratterizzano per avere come elemento costitutivo la rappresentanza di specifici interessi (Università e Camere di Commercio).

Ente locale (tutela costituzionale)

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti locali previsti dall'articolo 114 della Costituzione e per tale ragione sono detti enti di rango costituzionale (necessari). Il fatto stesso che la loro esistenza venga prevista dalla Costituzione implica che essi debbano ricevere una garanzia e una tutela costituzionale; tuttavia non possono fare ricorso diretto all'organo di garanzia costituzionale (la Corte costituzionale).

Come possono difendersi dunque gli enti locali costituzionali (Comuni, Province e Città metropolitane) se la loro autonomia viene lesa dallo Stato o dalle Regioni?

Se l'autonomia dell'ente locale viene violata dalla Regione, l'ente locale può rivolgersi allo Stato, il quale potrà farsi portavoce di tale violazione dinanzi alla Corte costituzionale. Se, invece, l'offesa proviene dallo Stato, l'ente locale potrà rivolgersi alla Regione chiedendo tutela dinanzi alla Corte costituzionale e la Regione potrà farsi portavoce solo nel caso in cui tale violazione si ripercuota (ridondi) nella sua sfera di competenza.

Enti locali previsti in Costituzione

Gli enti locali costituzionali, previsti dall'articolo 114 della Costituzione, e per questa ragione detti "necessari" (obbligatori), sono tre: i Comuni,

le Province e le Città metropolitane. Potrebbe sembrare errato non menzionare le Regioni tra gli enti locali costituzionali ma in realtà, da un punto di vista giuridico, le Regioni sono enti territoriali dotati di un potere che gli enti locali non hanno: il potere legislativo. Le Regioni si trovano dunque in una posizione intermedia tra gli enti locali e lo Stato. Normalmente quando si parla delle Regioni bisognerebbe sempre menzionare anche le due Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto al pari delle Regioni esercitano il potere legislativo.

Esclusiva (competenza legislativa)

La competenza legislativa prevista dall'articolo 117, II comma, della Costituzione Italiana viene definita "esclusiva". La Costituzione stabilisce quali sono le materie nelle quali lo Stato ha potere di legiferare in modo esclusivo, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (contenuti nei trattati internazionali). Tra queste materie citiamo come esempi: la giustizia, la sicurezza dello Stato, la cittadinanza, i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento civile e penale, l'immigrazione.

Esecutivo

Secondo il principio della separazione dei poteri, il potere esecutivo è il potere di portare ad esecuzione le leggi, dando attuazione concreta alle disposizioni generali e astratte in esse contenute.

Il potere esecutivo è distinto dal potere legislativo, che è il potere di approvare le leggi, e dal potere giudiziario, che è invece il potere di applicare le leggi ai casi concreti, risolvendo le controversie di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni); il compito della magistratura è dunque di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi.

A livello regionale, il potere esecutivo è esercitato dalla Giunta regionale (Presidente della Giunta, assessori e assessore), che ha il compito di attuare le leggi approvate dal Consiglio regionale, mentre a livello nazionale, questo potere è esercitato dal Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri e ministre).

F

Favorevole (voto)

Il voto favorevole rientra nelle tre possibilità di voto che ciascun componente del Consiglio regionale del Piemonte può esprimere su un progetto di legge in alternativa al voto contrario e all'astensione. Queste tre modalità di voto sono previste dal regolamento del Consiglio regionale del Piemonte.

Fase integrativa dell'efficacia di una legge regionale

È la fase in cui una legge, approvata dal Consiglio regionale e quindi “perfetta”, diventa anche efficace, ovvero capace di produrre effetti giuridici sui destinatari e destinatarie.

Questa fase si distingue in due momenti: la promulgazione da parte del Presidente o della Presidente della Giunta regionale e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR); in seguito, trascorsi quindici giorni (*vacatio legis*), durante i quali chiunque può documentarsi sull'esistenza della legge, i destinatari e le destinatarie hanno l'obbligo di rispettarla, non potendone più invocare l'ignoranza - la non conoscenza (*ignorantia legis non excusat* - la non conoscenza della legge non ne giustifica l'inosservanza).

Forma di governo

La forma di governo fa riferimento alla relazione esistente tra gli organi di governo di un ente.

A livello nazionale la forma di governo è quella parlamentare in quanto è il Parlamento l'organo che ha “maggior peso”; infatti il Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri e Ministre), per governare, ha bisogno della fiducia del Parlamento.

Per quanto riguarda la forma di governo delle Regioni a statuto ordinario, l'articolo 122 della Costituzione, all'ultimo comma, dispone che “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”. Si tratta dunque di una forma di governo di tipo semi-presidenziale perché ci sono elementi di presidenzialismo (il fatto che il Presidente o la Presidente eletta dai cittadini non debba chiedere la fiducia al Consiglio) ed elementi di parlamentarismo (il Consiglio può sfiduciare il Presidente o la Presidente nel corso della legislatura). Per questa ragione possiamo definire la forma di governo regionale “semi-presidenziale” o “ibrida” (mista).

Prima della riforma costituzionale avvenuta con la legge costituzionale n. 1/1999, il V comma dell'articolo 122 prevedeva che il Presidente o la Presidente della Giunta regionale e i suoi membri venissero eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Forma di Stato

La forma di Stato fa riferimento ai diversi modi in cui si combinano i tre elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità (*vedi voce Stato*).

Storicamente la distinzione più rilevante in relazione alle forme di stato vedeva contrapporsi da una parte la Monarchia (nella quale la sovranità appartiene al monarca o Re) e dall'altra la Repubblica (nella quale la sovranità appartiene al popolo). Oggigiorno, invece, le monarchie, intese come monarchie costituzionali prima e parlamentari successivamente, come ad esempio la monarchia inglese e quella spagnola, sono solo rappresentative, in quanto il Re o la Regina non sono più titolari di nessun potere politico. Nelle forme di stato repubblicane, il Presidente della Repubblica è dotato di poteri più o meno ampi che dipendono dal modo in cui viene eletto; in Francia e negli Stati Uniti d'America il capo dello stato è eletto in modo diretto dal corpo elettorale e per tale ragione detiene ampi poteri di indirizzo politico (è una figura politica). In Italia, il Presidente della Repubblica si trova in una posizione "intermedia" tra una figura solo rappresentativa (il Re) e una che detiene forti poteri di indirizzo politico (Francia e Stati Uniti d'America); ciò dipende dal modo in cui viene eletto: la nostra Costituzione all'articolo 83 prevede, infatti, un sistema di elezione indiretta, in quanto non sono i cittadini e le cittadine a eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, ma l'organo rappresentativo (Parlamento in seduta comune). Tra i limitati poteri di cui dispone il nostro Presidente della Repubblica ne ricordiamo alcuni particolarmente rilevanti: la possibilità di inviare messaggi alle Camere, indire le elezioni delle nuove Camere, non promulgare una legge approvata dal Parlamento rinviandola alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), essendo però obbligato a promulgarla nel caso in cui il Parlamento la riapprovi nello stesso identico testo (evenienza improbabile in quanto la richiesta proviene dalla più alta carica dello Stato).

Al giorno d'oggi, la differenza rilevante in relazione alle forme di Stato vede in contrapposizione lo Stato di tipo unitario (esempio l'Italia) e lo Stato di tipo federale (esempio la Germania o gli Stati Uniti d'America). Lo Stato federale è una forma di stato in cui i poteri sovrani sono

ripartiti con un sistema di divisione che permette agli stati membri, detti anche stati federati (geograficamente simili alle nostre regioni), di conservare una parte della propria sovranità; questo accade in quanto lo Stato federale nasce dalla volontà degli stati membri di aggregarsi per essere più forti (*a more perfect union* – “una più perfetta unione” come recita il preambolo della Costituzione americana) rinunciando a una parte della loro sovranità in favore dello Stato federale; l’intento quindi nasce dal basso ed è un’ esigenza - volontà dei singoli stati. Per tale ragione, gli stati membri sono titolari di molti poteri (tutti quelli non trasferiti allo Stato federale) ed esercitano tutti e tre i poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Lo Stato di tipo unitario nasce invece dall’alto; è lo Stato che riconosce e promuove le autonomie locali (la “statualità del diritto”). L’Italia è uno stato unitario. L’articolo 5 della Costituzione italiana prevede infatti che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”

G

Giunta regionale

La Giunta regionale è uno dei tre organi della Regione previsti dall'articolo 121 della Costituzione Italiana. E' l'organo esecutivo (porta ad esecuzione le leggi approvate dal Consiglio regionale), porta a compimento il programma di governo, esercita il potere di iniziativa legislativa e detiene la potestà regolamentare. I suoi componenti vengono nominati dal Presidente o dalla Presidente della Giunta ed esercitano collettivamente le loro funzioni; il loro mandato dura cinque anni. Essa può essere composta al massimo da undici membri (art. 55 dello Statuto della Regione Piemonte), tre dei quali possono essere scelti all'esterno del Consiglio regionale (art. 50 dello Statuto della Regione Piemonte).

Le sedute della Giunta, come previsto dall'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte, non sono pubbliche, a differenza di quelle del Consiglio regionale (*vedi voce* Consiglio regionale del Piemonte).

Gonfalone

E' stato adottato con legge regionale n. 4 del 16/1/1984, abrogata dalla legge regionale n. 15 del 31/5/2004 (testo coordinato sulla disciplina di stemma, gonfalone, bandiera, sigillo e fascia della Regione). E' composto da tre fasce verticali di colore rosso, blu e arancione, colori già presenti nella bandiera della Repubblica di Alba proclamata il 25 aprile 1796. Tali colori simboleggiano le caratteristiche degli abitanti del Piemonte: il rosso denota il coraggio, il blu la solidità e la concretezza, l'arancione, colore che ricorda un frutto, il melarancio, riporta alla mente la dolcezza, l'unità e l'indivisibilità (gli spicchi pur diversi sono uniti all'interno della buccia); in particolare, l'unità e l'indivisibilità devono far pensare ad un popolo, quello piemontese, che pur con le inevitabili differenze (provenienza, cultura, religione, ecc.) deve rimanere unito: "unità nella diversità".

Il Gonfalone è assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio regionale. La presenza del Gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori dal territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Quando il Gonfalone della Regione è presente ad una manifestazione deve essere sempre accompagnato da un Rappresentante dell'Istituzione.

Governo

Organo complesso posto al vertice dell'intero apparato amministrativo. In Italia è presente un governo nazionale che costituisce il vertice del potere esecutivo, con a capo il Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato dai ministri e dalle ministre competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del Presidente della Repubblica (art. 92, II comma della Costituzione); ottenuta la nomina da parte del Presidente della Repubblica, e dopo aver prestato giuramento nelle sue mani, il Governo si reca in Parlamento, per chiedere la fiducia di entrambe le Camere le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale, detta "mozione di fiducia", gli accordano o meno la fiducia. Il Governo dura finché ha la fiducia del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, convoca le riunioni del Consiglio dei Ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede, mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri (art. 95, I comma della Costituzione). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero Governo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del Governo; i ministri e le ministre lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri Ministeri. Il Governo italiano ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma. In quanto previsto dalla Costituzione Italiana (Titolo III), esso può essere definito "organo costituzionale"; concorre, in posizione d'indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato, alla formulazione dell'indirizzo politico nazionale.

A livello regionale l'organo di governo è la Giunta, costituita dal Presidente o dalla Presidente della Regione e dagli assessori e assessore (*vedi voce* Giunta regionale).

Gruppi consiliari

I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale che riuniscono i consiglieri e le consigliere in base all'appartenenza politica. L'elemento di coesione tra i componenti del gruppo è costituito dall'uniformità (omogeneità) dell'orientamento politico.

Durante la prima seduta in aula consiliare, tutti i membri devono decidere a quale gruppo consiliare appartenere; coloro che non dichiarano l'appartenenza ad un gruppo, formano il gruppo misto.

I

Illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale è il principale organo di garanzia costituzionale previsto dalla Costituzione Italiana. Essa dichiara l'illegittimità costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza di legge dello Stato o delle Regioni, qualora queste norme si pongano in contrasto con la Costituzione (art. 134, comma I, della Costituzione).

La sentenza di incostituzionalità di una legge ha efficacia retroattiva (a differenza dell'abrogazione), in quanto cancella la legge sin dalla sua origine - *tamquam non esset* (come se non fosse mai esistita); tale effetto è determinato dalla natura stessa del vizio di incostituzionalità che è un vizio originario e non acquisito: la legge non sarebbe mai dovuta venire a esistenza.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa è la facoltà, riconosciuta a determinati soggetti, di presentare un progetto di legge.

L'iniziativa legislativa regionale spetta, secondo quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte, alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli provinciali e comunali, al corpo elettorale; in particolare l'iniziativa legislativa degli enti locali con riferimento ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali e l'iniziativa legislativa popolare con riferimento al corpo elettorale della Regione (progetto di legge regionale che deve essere sottoscritto da almeno 8.000 elettori e elettrici) è prevista nel Titolo IV, Capo II, dello Statuto della Regione Piemonte.

Interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda che ciascun membro del Consiglio regionale può rivolgere alla Giunta regionale, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o per sollecitare spiegazioni su specifici atti amministrativi.

La risposta della Giunta regionale può essere data solo oralmente in aula consiliare (*vedi voce* atti di sindacato ispettivo).

Interrogazione

L'interrogazione è la semplice domanda che ciascun membro del Consiglio regionale può rivolgere alla Giunta regionale per sapere se sia vero un certo fatto, se sia conosciuto un determinato evento, che cosa sia stato fatto o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione.

La risposta della Giunta può essere orale (in aula consiliare o in Commissione) o scritta a seconda di quanto richiesto nell'interrogazione (*vedi voce* atti di sindacato ispettivo).

Istituzione

Termine che indica nel suo senso concreto un organo o ente istituito per un determinato fine; in senso astratto, un ordinamento che può essere di molteplici tipi: sociale, morale, religioso e politico, fondato su una legge o accettato per tradizione.

In senso più ampio indica qualunque società o corpo sociale ordinato e organizzato giuridicamente.

Iter legislativo (legge regionale)

Percorso di una legge, dal momento in cui il progetto viene presentato in Consiglio regionale a quello in cui entra in vigore.

La prima fase dell'iter di una legge regionale è la fase dell'iniziativa legislativa; la seconda è la fase istruttoria, che prevede l'assegnazione del progetto di legge da parte del Presidente o della Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consiliare competente per materia, che lo analizza ed eventualmente lo modifica; nella terza fase (fase costitutiva) il progetto di legge viene licenziato (espulso) e trasmesso in aula consiliare per essere discusso, votato ed approvato: la legge approvata dal Consiglio regionale si dice perfetta, cioè venuta ad esistenza. La quarta fase viene detta "integrativa dell'efficacia" e consiste nel rendere la legge, oltre che perfetta, anche efficace, ossia produttiva di effetti giuridici; questa fase prevede la promulgazione da parte del Presidente o della Presidente della Giunta e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (*vedi voci* promulgazione e pubblicazione). La legge regionale per entrare in vigore necessita ancora di un periodo di tempo, tecnicamente definito *vacatio legis*, normalmente di quindici giorni, che ha la funzione di realizzare il fondamentale principio della "certezza del diritto", ossia la conoscibilità della norma giuridica da parte dei destinatari. Trascorso questo periodo i cittadini e le cittadine non potranno più invocare la non conoscenza della legge a giustificazione della mancata osservanza (*ignorantia legis non excusat* - la non conoscenza della legge non ne giustifica l'inosservanza).

L

Lambello

Termine utilizzato in Araldica, per indicare la figura composta da un listello, dal quale pendono gocce; nel caso del lambello posto all'interno dello stemma della Regione Piemonte le gocce sono tre. Questo simbolo venne inserito all'interno dello stemma già nel 1424, quando il Duca Amedeo VIII di Savoia nominò il figlio primogenito "Principe di Piemonte".

Legge

Le leggi dello Stato e delle Regioni rientrano, insieme ai decreti legge e ai decreti legislativi, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico, all'interno delle fonti primarie. Per tale ragione esse sono subordinate alla Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato Italiano.

Le leggi dello Stato hanno validità sull'intero territorio nazionale, mentre le leggi regionali si rivolgono esclusivamente ai cittadini e alle cittadine della Regione. La legge è considerata il principale strumento di indirizzo politico, in quanto è il mezzo utilizzato dall'organo legislativo, rappresentativo della collettività, per promuovere e rendere possibile l'azione dell'organo esecutivo (Giunta regionale o Governo nazionale). Caratteri essenziali della norma giuridica sono la generalità e l'astrattezza dei relativi precetti. La generalità comporta che la legge non deve essere dettata per singoli individui, bensì deve rivolgersi a una pluralità indeterminata di soggetti appartenenti alla collettività o comunque a classi generiche di soggetti (ad esempio, i commercianti, i proprietari di beni immobili, ecc...). L'astrattezza indica che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, ma deve dettare le regole di comportamento per una situazione astratta a cui ricondurre i vari fatti della realtà.

Legge quadro (legislazione concorrente)

La legge quadro (anche detta legge cornice), nel diritto italiano, indica una legge della Repubblica contenente i principi fondamentali di una determinata materia; tali principi fanno da "cornice", individuano dunque i "contorni", lasciando alle Regioni il compito di legiferare nel dettaglio.

Il III comma dell'articolo 117 della Costituzione disciplina la potestà legislativa concorrente Stato/Regioni e prevede che “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (che vi provvede attraverso le leggi-quadro o leggi-cornice).

Legislatura

Termine che indica la durata in carica di un organo elettivo (l'arco di tempo che intercorre tra una elezione e l'altra); nel caso degli organi della Regione tale periodo è di cinque anni.

Legislazione

Termine che indica il complesso delle leggi dell'ordinamento giuridico dello Stato o della Regione, di una data epoca, di un determinato settore della vita sociale.

M

Maggioranza

Espressione utilizzata con due significati differenti. Con il primo si indica la coalizione di partiti politici che ha promosso l'elezione del Presidente o della Presidente della Regione e sostiene l'azione della Giunta e del suo o della sua Presidente, approvando nelle diverse sedi consiliari le loro proposte legislative, amministrative e politiche.

Con il secondo, si fa riferimento al numero di voti che hanno portato un organo collegiale ad assumere una decisione (deliberazione): gli organi collegiali deliberano normalmente con la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei presenti.

Affinché una proposta di legge del Consiglio regionale del Piemonte venga approvata, occorre che la metà più uno dei voti espressi validamente sia favorevole; il numero di voti favorevoli deve essere superiore alla somma dei voti contrari e dei voti astenuti (voti astenuti e contrari vengono conteggiati tutti come contrari). In caso di parità, la proposta di legge non è approvata.

Si considerano partecipanti al voto i membri del Consiglio regionale che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti; coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione, non vengono contati al fine del risultato.

Magistratura

Nell'uso moderno del termine, indica il complesso degli organi dello Stato istituiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia civile, penale e amministrativa. Detiene il potere giudiziario che costituisce uno dei tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario). La Magistratura italiana ha particolari ed indispensabili garanzie costituzionali (previste cioè dalla Costituzione), quali l'indipendenza dagli altri poteri e l'autonomia (art. 104 comma I della Costituzione).

Materie (competenze legislative)

Termine che fa riferimento ai diversi ambiti in cui intervengono lo Stato e le Regioni per esercitare il potere legislativo. Le materie possono essere di competenza legislativa esclusiva statale, nelle quali, cioè, solo lo Stato può intervenire per legiferare: si tratta di quelle elencate

nel secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Le materie attribuite alla legislazione concorrente (nelle quali cioè possono intervenire lo Stato e le Regioni) sono individuate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di competenza regionale sono, secondo quanto enunciato dalla Costituzione al quarto comma dell'articolo 117, tutte quelle “non espressamente riservate alla legislazione dello Stato” (per questa ragione tale competenza legislativa regionale viene definita “residuale”).

(*vedi voce* competenza legislativa)

Michela (sistema di scrittura)

Termine che indica il sistema di scrittura “Michela”, dal nome del suo inventore, Antonio Michela Zucco, di origini piemontesi. Si tratta di un metodo, che si basa sull'utilizzo di una macchina di stenografia meccanica, brevettata da Antonio Michela nel 1878. Questo tipo di sistema, permette di scrivere alla velocità del parlato, tramite la scomposizione in sillabe delle parole, utilizzando due semi tastiere (una per ciascuna mano). Ogni semi-tastiera è formata da tasti, che per forma, per colore e disposizione sono simili a quelli di un pianoforte.

Il metodo Michela, nella sua versione computerizzata viene utilizzato attualmente all'interno del Consiglio regionale del Piemonte e del Parlamento Italiano.

Ministri

Il ministro, dal latino *minister* (che significa servo), indicava chi era al servizio di un'autorità o di un'istituzione.

Il Ministro o la Ministra è un componente del Governo, dirige l'azione amministrativa ed è a capo di un ministero. Ad ogni Ministro o Ministra è affidato un singolo ministero, che deve occuparsi di problemi relativi ad alcuni ambiti specifici (Ministro o Ministra della Giustizia , della Sanità, della Difesa, ecc.).

Minoranza

La minoranza detta anche opposizione, indica l'insieme di tutte quelle forze politiche che non hanno sottoscritto il programma presentato dalla Giunta regionale. La Minoranza partecipa a tutti i lavori dell'organo collegiale e la sua funzione, in un ordinamento democratico, è quella di fare una sana ed utile “opposizione”. La tutela delle minoranze è un concetto cardine della nostra Democrazia.

Modifica della Costituzione

La Costituzione italiana è una Costituzione rigida; ciò non vuol dire che essa non sia modificabile ma semplicemente che per essere modificata è necessario seguire un procedimento particolare, detto aggravato, previsto nell'articolo 138 della Costituzione. Le leggi di revisione (modifica) della Costituzione, e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge di revisione può essere sottoposta a referendum nel caso in cui, nella seconda votazione, da parte di ciascuna delle camere non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti. La possibilità di ricorrere al referendum fa sì che il procedimento di modifica della Costituzione sia un procedimento misto (Parlamento-corpo elettorale). Per la validità di questo referendum non è necessario raggiungere il quorum, (numero minimo di votanti perché il referendum sia valido): si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente che abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Mozione

La mozione è un atto diretto a promuovere una discussione da parte del Consiglio regionale al fine di dare alla Giunta regionale indirizzi di comportamento e direttive su un determinato argomento. (*vedi voce* atti di indirizzo politico-amministrativo).

N

Nomina dei membri della Giunta regionale

Il Presidente o la Presidente della Giunta regionale (Presidente della Regione) ha il potere di nominare e revocare i membri della Giunta (organo esecutivo regionale). Tale potere è previsto direttamente dalla Costituzione italiana e più precisamente dall'articolo 122, ultimo comma.

Normativa europea (ordinamento dell'Unione europea)

La normativa europea è costituita dall'insieme delle norme relative all'organizzazione dell'Unione Europea e ai rapporti fra questa ed i suoi Stati membri.

Le principali fonti del diritto comunitario sono i Regolamenti e le Direttive.

I Regolamenti dell'Unione Europea hanno come caratteristica quella di rivolgersi a tutti gli Stati membri e di essere vincolanti in tutte le loro parti (a differenza delle Direttive). Essi non necessitano di leggi dello Stato che li recepiscano ma sono direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento giuridico dei singoli Stati (sono direttamente esecutivi: *self executing*).

Le Direttive dell'Unione Europea invece possono essere rivolte a tutti gli Stati membri o solo ad alcuni. A differenza dei Regolamenti, vincolano lo Stato solo nel raggiungimento dell'obiettivo, entro un termine previsto dalla direttiva stessa, lasciando piena libertà sulla forma e sul mezzo da utilizzare (il mancato raggiungimento dell'obiettivo può produrre sanzioni). Le Direttive, per essere inserite all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato, devono essere recepite da una norma giuridica (legge, regolamento, ecc.).

Lo Stato e le Regioni, nell'esercitare la potestà legislativa, devono rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario (art. 117 della Costituzione I comma) in base al principio della preminenza del diritto dell'Unione Europea, il quale stabilisce la prevalenza della normativa europea sulle leggi sia nazionali che regionali.

Numero legale del Consiglio regionale

Il numero legale, anche detto “*quorum* strutturale” (dal latino *quorum* significa letteralmente “dei quali”) sta ad indicare il numero minimo dei componenti l’organo collegiale indispensabile affinché l’organo si “strutturi” (venga ad esistenza) e la seduta sia considerata valida.

Il numero legale del Consiglio regionale del Piemonte è raggiunto quando sono presenti in aula la metà più uno dei componenti del Consiglio regionale. Se non si raggiunge il numero legale, la seduta non ha luogo, in quanto l’organo non è venuto ad esistenza (non si è “strutturato”).

Se durante la seduta viene a mancare il numero legale (per esempio alcuni membri abbandonano l’aula) la seduta viene sciolta dal Presidente o dalla Presidente del Consiglio.

O

Ordine del giorno

Ordine del giorno può essere inteso con due accezioni differenti.

Ordine del giorno come atto del Consiglio regionale diretto a promuovere un pronunciamento della Giunta regionale su argomenti di interesse generale, su questioni aventi rilevanza politica o a definire orientamenti o indirizzi su argomenti specifici (*vedi voce* atti di indirizzo politico-amministrativo).

Nel secondo significato, il termine si riferisce all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale, ossia l'elenco degli argomenti (progetti di legge, proposte di deliberazioni, ecc.) che l'Assemblea regionale deve esaminare in aula, nel corso della seduta, in base all'ordine di precedenza.

Organi della Regione

Gli organi della Regione sono tre: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale (anche detto Presidente della Regione). Tali organi sono detti "necessari" (obbligatori), in quanto previsti dalla Costituzione (articolo 121). Il Consiglio e la Giunta sono organi collegiali (cioè formati da più persone); il Presidente è un organo monocratico (formato da una sola persona).

(*Vedi voci:* Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente della Giunta regionale)

Organo collegiale

Organo composto da più persone; gli esempi più importanti che abbiamo sono: le assemblee elettive (i Consigli regionali, il Parlamento, con i suoi due rami che sono la Camera dei Deputati e il Senato e i Consigli comunali).

Gli organi collegiali possono essere perfetti o imperfetti.

Gli organi collegiali perfetti sono in genere poco numerosi e possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri. La mancanza anche di un solo componente pregiudicherebbe la venuta ad esistenza dell'organo che quindi non potrebbe validamente riunirsi (es. le commissioni di gara o di concorso).

Gli organi collegiali imperfetti sono in genere composti da un numero cospicuo di membri; hanno sempre bisogno del numero legale

(quorum strutturale) per poter funzionare (*vedi voce* numero legale).
Gli esempi più importanti sono le assemblee elettive come i Consigli regionali, il Parlamento e i Consigli comunali.

Organo monocratico

Organo costituito da una sola persona: il Presidente o la Presidente della Repubblica, il Presidente o la Presidente della Giunta regionale, il Sindaco o la Sindaca.

P

Palazzo Lascaris

Sede del Consiglio regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris è nel centro storico di Torino in via Alfieri vicino a piazza San Carlo. Il complesso è un esempio significativo di dimora signorile della Torino barocca. Pur rimaneggiata nei secoli, ha mantenuto le caratteristiche originali, dallo scenografico atrio a quattro campate con antiche colonne marmoree allo scalone d'onore, dagli aerei loggiati alle raffinate sale auliche del primo piano.

Il Palazzo, costruito tra il 1663 e il 1665 per i Beggiamo di Sant'Albano, ha avuto nei secoli prestigiosi proprietari: Gabriella di Marolles, i Carron di San Tommaso, i Lascaris, i Benso di Cavour e, all'inizio del Novecento, Riccardo Gualino.

L'11 luglio 1899, nel Palazzo si svolge la prima "Adunanza" del Consiglio di Amministrazione della FIAT. Nel 1975 la Regione Piemonte acquista il Palazzo dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino e dopo quattro anni di restauri diventa l'attuale sede dell'Assemblea regionale del Piemonte.

La collettività piemontese, in un'ottica di avvicinamento alle istituzioni ha la possibilità di visitare Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. È inoltre possibile assistere alle sedute del Consiglio regionale, organo democraticamente eletto e quindi rappresentativo della collettività piemontese.

Parlamento

Deriva dal francese *parlement*, con riferimento all'azione di parlare; storicamente un parlamento è un luogo dove si propone, si dibatte per giungere a delle conclusioni politiche.

Il Parlamento è l'Assemblea legislativa dello Stato. La sua funzione principale è l'approvazione delle leggi (articolo 70 della Costituzione). Esistono parlamenti monocamerale (formati da una sola camera), come quello greco o quello danese (dal 1953; prima era bicamerale) e parlamenti bicamerale come quello italiano, francese, tedesco o il famosissimo Parlamento del Regno Unito, costituito dalla Camera dei Lord e da quella dei Comuni. Il Parlamento del Regno Unito, che può essere considerato l'esempio più antico di Parlamento inteso in senso moderno "il Padre di tutti i Parlamenti", ha una storia che risale al 1215, anno in cui il Re Giovanni senza Terra, con l'emanazione della "Magna Charta Libertatum" (primordiale forma di Costituzione), dovette concedere ai nobili (i Pari) il diritto di essere rappresentati ed ascoltati,

prima che lo stesso Re potesse prendere decisioni che riguardassero le loro proprietà, la tassazione e i diritti della persona. Questa primordiale forma di “Assemblea rappresentativa”, seppur rappresentativa di una minoranza di “privilegiati”, costituisce l’origine di una delle due Camere del parlamento di Westminster: la Camera dei Lord.

Il Parlamento Italiano (vedi Costituzione italiana: Parte Seconda, titolo I) è l’organo legislativo a livello nazionale; si occupa di discutere e approvare le leggi dello Stato ed è l’organo “democratico” per eccellenza, in quanto rappresenta tutti i cittadini e le cittadine, essendo eletto a suffragio universale e diretto (articoli 56 e 58 della Costituzione). È composto da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (articolo 55 della Costituzione). Entrambe le Camere esercitano la funzione legislativa (articolo 70 della Costituzione) e per tale ragione il bicameralismo italiano è detto “perfetto” o “paritario”.

In altri Paesi con struttura statale federale (tipico e conosciuto esempio a livello europeo è la Germania o, oltreoceano, gli Stati Uniti d’America), le due camere che compongono il Parlamento svolgono funzioni differenti e rappresentano interessi differenti; in tali Stati le due camere non sono poste sullo stesso piano e per tale ragione il bicameralismo viene definito zoppo; *vedi voce* Zoppo (bicameralismo). Negli Stati Uniti d’America il Congresso che è equivalente al Parlamento si compone di due Camere: Camera dei rappresentanti (rappresentativa di tutti i cittadini e le cittadine) e Senato formato da cento membri, due per ogni Stato federato; ogni Stato ha diritto ad essere egualmente rappresentato con due senatori, a prescindere dalle dimensioni territoriali e demografiche. In Germania, per esempio, il Parlamento è costituito dal Bundestag (rappresentativo dell’intera Nazione) e dal Bundesrat (rappresentativo dei Lander, equiparabili a grandi linee alle nostre regioni).

Partecipazione della cittadinanza

Il sistema democratico si fonda sulla partecipazione dei cittadini e delle cittadine alle decisioni politiche del Paese. Il principale strumento col quale si realizza la “Democrazia” è il voto, che permette al corpo elettorale di scegliere, nei vari livelli di governo (Stato, Regioni, Comuni), i propri rappresentanti; questi, una volta eletti, avranno il compito di curare gli interessi dell’intera collettività.

Partiti politici

In generale, i partiti politici sono associazioni private, accomunate da una medesima finalità politica (ciascuno ha la propria); ognuno di loro condivide una comune visione su questioni fondamentali della gestione

dello Stato e della società. Sono i protagonisti della vita politica negli Stati democratici, poiché esercitano un ruolo determinante per il funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

I partiti politici generalmente si distinguono in partiti di centro, destra e sinistra. Questa distinzione, che risale alla Rivoluzione francese, trova la sua origine nella collocazione dei deputati negli emicicli parlamentari. Sappiamo che, già da allora, il centro era sinonimo di “moderazione”, la destra di “conservazione” e la sinistra di “progresso”.

Petizione (a livello regionale)

È la richiesta che i cittadini e le cittadine maggiorenti, singole o associate, possono rivolgere al Consiglio regionale per richiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Presidente del Consiglio regionale

Il Presidente o la Presidente del Consiglio regionale è un organo del Consiglio regionale, eletto dai consiglieri e dalle consigliere regionali, nel corso della prima seduta della legislatura. La modalità di voto è a scrutinio segreto (con voto segreto) e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta, insieme al Presidente del Consiglio regionale, vengono eletti i componenti dell'Ufficio di Presidenza: due vicepresidenti, che rappresentano rispettivamente la maggioranza e la minoranza, e tre consiglieri o consigliere segretari, dei quali, due appartengono alla maggioranza e uno alla minoranza.

Tutto l'Ufficio di Presidenza (U.d.P.) rimane in carica 30 mesi, ossia metà legislatura; può essere riconfermato per altri 30 mesi.

Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori. Per la particolare funzione di guida e direzione dell'organo collegiale, deve mantenere un atteggiamento di imparzialità nella gestione del dibattito tra i consiglieri e le consigliere, con un'attenzione particolare per le minoranze.

Presidente della Giunta regionale

Il Presidente o la Presidente della Giunta Regionale (Presidente della Regione), insieme al Consiglio regionale e alla Giunta, è uno degli organi della Regione (articolo 121 della Costituzione Italiana).

Viene eletto a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale, secondo quanto stabilito dall'articolo 122 della Costituzione Italiana, e ha il compito di rappresentare politicamente e giuridicamente la Regione. Il suo mandato dura 5 anni; durante questo periodo, il Presidente della

Giunta regionale ha la funzione di dirigere e coordinare l'attività della Giunta (l'organo esecutivo regionale) di cui è responsabile, nominando e revocando i suoi componenti (assessori e assessore). Si occupa, inoltre, di promulgare le leggi regionali e di emanare i regolamenti regionali.

Principi fondamentali della Costituzione Italiana

I Principi fondamentali della Costituzione sono contenuti nei primi dodici articoli. Essi costituiscono le fondamenta del nostro ordinamento; la loro caratteristica principale è quella di essere immodificabili (non possono essere oggetto di revisione costituzionale).

Cosa capiterebbe se venisse abrogato l'articolo 1 della Costituzione, che sancisce il principio democratico in base al quale la sovranità appartiene al popolo? Cosa capiterebbe se venisse abrogato l'articolo 3 che sancisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali?" Cosa capiterebbe se venisse abrogato l'articolo 5 che sancisce l'unità e l'indivisibilità della Repubblica?

Verrebbe sovvertito l'ordinamento costituzionale esistente.

Principio di legalità

Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge, considerata come la garanzia fondamentale. Si distingue il principio di legalità formale, secondo il quale l'amministrazione e la giurisprudenza non hanno altri poteri se non quelli conferiti dalla legge, e il principio di legalità sostanziale, secondo il quale l'amministrazione e la giurisprudenza devono esercitare i loro poteri in corrispondenza con i contenuti prescritti dalla legge.

Progetto di legge regionale

Testo normativo redatto in articoli, preceduto da una relazione illustrativa, sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

L'iniziativa legislativa regionale spetta, secondo quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte, alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli provinciali e comunali, al corpo elettorale; in particolare l'iniziativa legislativa degli enti locali con riferimento ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali e l'iniziativa legislativa popolare con riferimento al corpo elettorale della Regione (progetto di legge regionale che deve essere sottoscritto da almeno 8.000 elettori e elettrici) è prevista nel

Titolo IV, Capo II, dello Statuto della Regione Piemonte.
I progetti di legge di iniziativa dell'Esecutivo (a livello regionale, l'esecutivo è la Giunta), sono tecnicamente detti “disegni di legge”.

Promulgazione di una legge regionale

Atto con il quale il Presidente o la Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione e l'esecuzione della legge regionale.

La promulgazione insieme alla pubblicazione costituisce la fase “integrativa dell'efficacia” della legge regionale (*vedi voce* Fase integrativa dell'efficacia).

Provincia

La Provincia è uno degli enti costitutivi della Repubblica Italiana. Si tratta di un ente territoriale necessario (in quanto previsto dalla Costituzione), autonomo, con proprio statuto, con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114).

Durante i lavori dell'Assemblea Costituente emerse il dibattito sull'opportunità di mantenere in vita questo ente; la questione si ripresentò negli anni Settanta con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. In tempi più recenti la Legge n.56/2014 (Delrio) ha riformato le funzioni di tale ente, con una riduzione dei finanziamenti da parte dello Stato.

La legge Delrio ha trasformato le Province da ente rappresentativo ed esponenziale della collettività provinciale, con organi eletti direttamente dal corpo elettorale, a ente di secondo grado, rappresentativo degli interessi dei comuni (quasi un ente associativo dei comuni), con organi non più eletti direttamente dai cittadini e dalle cittadine ma formati da sindaci e sindache e da membri dei consigli comunali.

Pubblicazione di una legge regionale

Momento in cui una legge regionale approvata dal Consiglio regionale e, promulgata dal Presidente o dalla Presidente della Regione, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) per portarla a conoscenza dei cittadini e delle cittadine.

La pubblicazione, insieme alla promulgazione, rientra nella fase “integrativa dell'efficacia” di una legge regionale (la legge perfetta, ossia esistente, diventa efficace, cioè capace di produrre effetti giuridici sui destinatari).

Q

Quorum deliberativo (funzionale)

“*Quorum*” dal latino, significa letteralmente “dei quali”. E’ il numero minimo (di coloro che votano) necessario affinché la proposta venga approvata (deliberata).

Il quorum deliberativo normalmente coincide con la metà più uno dei voti validi (maggioranza assoluta); in alcuni casi, per alcune deliberazioni particolarmente importanti, può essere richiesta una maggioranza qualificata (per esempio: i due terzi).

Quorum strutturale (costitutivo)

vedi voce Numero legale

R

Ragazzi in Aula

Ragazzi in Aula nasce nel 1997 alla Camera dei deputati, con l'obiettivo di avvicinare i giovani e le giovani alle istituzioni.

Nel 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha rivolto l'invito, a tutti i Presidenti e le Presidenti dei Consigli regionali, di sviluppare in ogni regione il progetto *Ragazzi in Aula*. Contemporaneamente il Ministero della Pubblica istruzione inviava a tutti i provveditorati le modalità di partecipazione all'iniziativa, invitandoli a promuoverla presso tutte le scuole superiori. Il Consiglio regionale del Piemonte è tra le prime istituzioni ad accogliere questa proposta, iniziando un cammino ininterrotto, giunto oggi alla diciannovesima edizione.

Si tratta di un'importante occasione formativa promossa dal Consiglio regionale, di concerto con l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte. Essa consente ai giovani e alle giovani delle scuole secondarie di secondo grado di sperimentare in prima persona i meccanismi delle decisioni democratiche attraverso la discussione e l'eventuale approvazione delle proposte di legge da loro stessi presentate. Sono circa 180 i progetti selezionati in questi anni e circa 500 quelli presentati complessivamente. Il Consiglio regionale con il progetto *Ragazzi in Aula* ha partecipato negli anni a diversi concorsi e ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale. In occasione di questi incontri è nata la collaborazione con le istituzioni di altri Stati; una delle più importanti è quella con la Romania, in particolare con la città di Timisoara, dove hanno intitolato il progetto "*Tinerii decid*" (I giovani decidono).

Rappresentanza democratica

I cittadini e le cittadine, in una democrazia rappresentativa, delegano l'esercizio del potere (tramite il voto) eleggendo i propri e le proprie rappresentanti nei differenti livelli di governo elencati nell'articolo 114 della Costituzione italiana (Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione e Stato). In alcuni di questi, come il Comune, la Regione e lo Stato, gli organi vengono eletti direttamente dai cittadini e dalle cittadine; in altri, come la Provincia e la Città metropolitana, detti enti di secondo grado, gli organi di governo non vengono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma indirettamente da sindaci, sindache e dai membri dei consigli comunali, tra sindaci, sindache e membri dei consigli comunali.

Referendum

È uno strumento di democrazia diretta che permette al corpo elettorale di esprimersi su specifiche scelte normative.

Esistono diversi tipi di referendum; quelli che rivestono una particolare importanza sono l'abrogativo e il confermativo.

Abrogativo: tipologia di referendum che dà la possibilità ai cittadini e alle cittadine di abrogare (cancellare) a livello nazionale una legge dello Stato, o un atto avente valore di legge; a livello regionale leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. Il quesito referendario è infatti formulato in questo modo: "si vuole abrogare (cancellare) la presente legge?". Se la risposta è "sì", la legge viene abrogata, cioè espunta dall'ordinamento giuridico; se la risposta è "no", la legge rimane vigente.

Confermativo popolare (costituzionale): secondo quanto previsto dal III comma dell'articolo 138 della Costituzione si ricorre a questa tipologia di referendum nel caso in cui una legge di revisione costituzionale non sia stata approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Per la validità di questo referendum non è necessario raggiungere il quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido): si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente che abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Regione

Le Regioni, insieme ai Comuni, le Province, le Città Metropolitane e lo Stato sono enti costitutivi della Repubblica Italiana. La Regione è un ente territoriale necessario, in quanto previsto dalla Costituzione, autonomo, dotato di un proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana (art. 114 della Costituzione). La Regione è l'unico ente territoriale, insieme allo Stato, dotato di potestà legislativa (articolo 117 della Costituzione).

Vedi voci: Esclusiva (competenza legislativa), Concorrente (competenza legislativa), Residuale (competenza legislativa).

Le Regioni si distinguono in Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale (*vedi* rispettive voci).

Regioni a statuto ordinario

Le Regioni a statuto ordinario erano previste nel testo originario della Costituzione (1948) ma, di fatto, sono state istituite solo nel 1970.

Tali Regioni dispongono di uno statuto di tipo ordinario, approvato con legge regionale-statutaria. Il procedimento di approvazione dello Statuto regionale è un procedimento aggravato, che richiama il

procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione. L'articolo 123 della Costituzione afferma: "ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"; stabilisce inoltre che: "lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

In particolare, per quanto riguarda la Regione Piemonte, lo Statuto è stato deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1970 a Palazzo Madama a Torino.

A seguito delle modifiche apportate al sistema regionale dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, la Regione Piemonte ha approvato, con legge regionale statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, il suo nuovo Statuto, entrato in vigore il 22 marzo 2005. Successivamente lo Statuto è stato modificato nel 2009, 2013, 2015 e 2016.

L'elenco completo delle Regioni (sia ordinarie che speciali) è contenuto nell'articolo 131 della Costituzione. Esse sono: l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, il Trentino-Alto Adige, l'Umbria, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Regioni a statuto speciale

L'articolo 116 della Costituzione Italiana prevede che: "Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale". Esse quindi ricevono un trattamento differenziato rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

L'autonomia speciale della Regione Sicilia fu concessa dal Re Umberto II già nel 1946 (due anni prima della Costituzione Italiana), per stemperare e svuotare di significato il separatismo guidato dal movimento indipendentista siciliano; fu quindi un accordo di origine pattizia tra lo Stato italiano e la Sicilia. Successivamente, nel 1948, con l'avvento della Costituzione Italiana vengono istituite altre tre Regioni a statuto speciale: Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Bisognerà aspettare fino al 1963 per vedere la nascita della quinta regione a statuto speciale: il Friuli-Venezia Giulia.

I motivi che spinsero queste Regioni a richiedere maggiore autonomia

sono diversi: le isole per la loro conformazione geografica, mentre la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia per ragioni linguistiche, etniche, politiche e di confine.

Lo Statuto di queste Regioni viene adottato con legge costituzionale, ovvero con il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione, detto anche "aggravato" in quanto più complesso di quello adottato per l'approvazione di una legge ordinaria. La legge costituzionale con la quale viene approvato lo statuto di queste Regioni ha il compito di porre lo statuto speciale, nella gerarchia delle fonti, allo stesso livello della Costituzione, consentendogli di derogare (fare eccezione) alla Costituzione stessa. Un esempio recente, che chiarisce quanto spiegato, riguarda l'abolizione delle Province; nelle Regioni a statuto ordinario, la soppressione delle Province deve essere realizzata con una riforma costituzionale, mentre la Regione Sicilia, per esempio, ha già provveduto alla soppressione delle Province senza dover aspettare la riforma della Costituzione.

Relatore o relatrice

Consigliere o consigliera che ha l'incarico di riferire al Consiglio, con una relazione scritta di accompagnamento al progetto di legge, i risultati del lavoro svolto in Commissione.

Repubblica

Repubblica, dal latino *res publica* (cosa pubblica), è una forma di governo di uno Stato in cui la sovranità appartiene ad una parte più o meno vasta del popolo, che la esercita nei modi e nei limiti fissati dalle leggi vigenti.

Nelle forme di stato repubblicane il Presidente della Repubblica è dotato di poteri più o meno ampi che dipendono dal modo in cui viene eletto. In Francia e negli Stati Uniti d'America il capo dello stato è eletto in modo diretto dal corpo elettorale, e per tale ragione detiene ampi poteri di indirizzo politico (è una figura politica). In Italia, invece, il Presidente della Repubblica si trova in una posizione "intermedia" tra una figura solo rappresentativa (il Re) e una che detiene forti poteri di indirizzo politico (come in Francia e negli Stati Uniti d'America); ciò dipende dal modo in cui viene eletto: la nostra Costituzione all'articolo 83 prevede infatti un sistema di elezione indiretta, in quanto non sono i cittadini e le cittadine a eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, ma l'organo rappresentativo (Parlamento in seduta comune).

La forma di Stato repubblicana viene solitamente contrapposta a tutte quelle forme di Stato assoluto (per esempio la monarchia assoluta di Re Luigi XIV) le quali prevedono la presenza della figura di un sovrano che si pone al di sopra delle leggi (*Rex legibus solutus*, ossia il Re è svincolato dal rispetto delle leggi).

Le monarchie assolute subiscono però, nel corso della loro storia, una trasformazione in monarchie costituzionali (in Italia abbiamo il periodo del costituzionalismo post-restaurazione) nelle quali il sovrano si trova “costretto” a concedere la Costituzione ai propri sudditi: tali Costituzioni vengono dette “ottriate”, cioè concesse.

La successiva evoluzione vede la progressiva trasformazione della monarchia costituzionale pura in monarchia parlamentare con un radicale mutamento di posizione della figura del Re nei confronti del “suo” Governo. Quello che fino ad allora era stato il Governo del Re, il quale aveva il potere di nominare e revocare i ministri, diventò sempre di più un Governo responsabile nei confronti del Parlamento e dipendente dalla fiducia del Parlamento stesso. La conseguenza di questa trasformazione fu una progressiva perdita di potere da parte del Re e un rafforzamento del ruolo del Parlamento. Ancora oggi, le moderne monarchie sono di tipo parlamentare, con il Re che conserva una funzione solo rappresentativa (non ha poteri politici) e il Parlamento che decide le sorti del Governo, attraverso la fiducia.

E’ quindi evidente che, al giorno d’oggi, la contrapposizione tra monarchia e repubblica non è più rilevante.

L’Italia è una Repubblica democratica (nata con il referendum Monarchia–Repubblica il 2 giugno 1946), fondata sul lavoro, come recita il primo articolo della Costituzione. La forma di governo in Italia è di tipo Parlamentare (ruolo preminente del Parlamento).

Residuale (competenza legislativa)

La competenza legislativa residuale viene definita dall’articolo 117 (IV comma) della Costituzione il quale stabilisce quanto segue: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Questa competenza viene detta “residuale”, in quanto viene attribuito alle Regioni il potere di legiferare in ogni materia non espressamente riservata, dal secondo e terzo comma dell’articolo 117, alla legislazione esclusiva statale o concorrente Stato-Regioni. Il potere legislativo deve essere esercitato nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Ricorsi diretti alla Corte Costituzionale

Gli unici enti che possono fare ricorso diretto (in via principale) alla Corte Costituzionale sono lo Stato e le Regioni.

I criteri e le modalità del ricorso sono previsti dall'articolo 127 della Costituzione, il quale stabilisce, al comma 1, che il Governo può impugnare una legge regionale davanti alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, qualora ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione. Al comma 2, l'articolo 127 stabilisce inoltre che la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Sembrirebbe, dunque, che la posizione dello Stato e delle Regioni sia equivalente, invece non è così. Infatti, ad una più approfondita lettura del menzionato articolo della Costituzione, emerge una sorta di "asimmetria" tra Stato e Regione nel ricorso alla giustizia costituzionale. Questa sottile differenza viene evidenziata dai vocaboli utilizzati: "Il Governo quando ritenga che una legge regionale *ecceda* la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte". Il termine utilizzato "eccedere" ci fa capire che lo Stato, qualora la Regione dovesse oltrepassare il confine delle sue competenze, è autorizzato a promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Per la Regione non vale lo stesso criterio: "la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione *lede* la sua competenza, può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte"; il termine utilizzato "ledere" ci fa capire che la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale solo quando la sua sfera di competenze venga lesa (intaccata, compromessa, invasa) dallo Stato.

Lo Stato dunque, nell'impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge regionale, può invocare qualsiasi parametro istituzionale in quanto si fa garante dell'ordinamento giuridico nazionale, mentre la Regione può solo invocare parametri che ne definiscono la sua competenza legislativa.

Cosa capita invece con le Province, le Città metropolitane e i Comuni, qualora questi enti vedano lesa la loro autonomia costituzionalmente garantita? *vedi voce* Ente locale (tutela costituzionale).

S

Seduta del Consiglio regionale del Piemonte

Riunione del Consiglio regionale, durante la quale si discutono e si deliberano gli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio regionale del Piemonte si svolgono solitamente ogni martedì e sono normalmente pubbliche, così come previsto dall'articolo 52 del regolamento interno. In tal modo si realizza il fondamentale principio del "controllo democratico"; chiunque ne faccia richiesta può quindi assistere ai lavori in aula.

Le sedute possono essere anche segrete, nel caso in cui le questioni trattate riguardino l'operato di persone o quando vi sia la proposta motivata del Presidente o della Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno dieci componenti del Consiglio.

Le sedute del Consiglio e quelle delle Commissioni in sede legislativa sono trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale salvo diversa disposizione del Presidente o della Presidente del Consiglio o della Commissione.

Seggio (Consiglio regionale)

Ciascuno dei posti che un partito politico ottiene nel Consiglio regionale dopo le elezioni.

Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica è una delle due assemblee legislative che costituiscono il Parlamento Italiano; composto da trecentoquindici senatori e senatrici (art 57 della Costituzione), esercita congiuntamente alla Camera dei Deputati la funzione legislativa (art. 70 della Costituzione).

Il Parlamento italiano è, pertanto, bicamerale e "perfetto", nel senso che le leggi devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere.

Senatore e senatrice

Membro di uno dei due rami del Parlamento italiano, detto appunto Senato della Repubblica. I senatori e le senatrici sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori ed elettrici che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58 comma I della Costituzione).

Sono eleggibili a senatori e senatrici coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età (art. 58 comma II).

Il numero dei senatori e delle senatrici, previsto dalla Costituzione Italiana, è di trecentoquindici (art. 57 comma II) e la loro durata in carica è di cinque anni (art. 60 della Costituzione).

Ogni membro, come prevede l'articolo 71 della Costituzione Italiana, può presentare proposte di legge (iniziativa legislativa).

Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto senatori a vita, salvo rinuncia, secondo quanto previsto dall'articolo 59, primo comma della Costituzione.

Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione italiana prevede inoltre che il Presidente della Repubblica possa nominare membri del Senato a vita cinque cittadini e cittadine che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tale privilegio, riconosciuto al Capo dello Stato, è un retaggio storico (Statuto Albertino) e ricorda quando il Re nominava, tra gli appartenenti alla nobiltà, al clero e alla famiglia reale, i componenti del Senato, che per tale ragione era anche detto Senato regio.

Sigillo della Regione Piemonte

Ai sensi della legge regionale n. 15 del 31/5/2004 e successive modificazione, artt. 4 e 5, il Consiglio regionale del Piemonte, con propria mozione motivata, presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti, può conferire il Sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati sul territorio piemontese o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento.

Il Sigillo, con le medesime modalità, è attribuito, inoltre, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di riconoscimento, con l'intento di esaltare i particolari rapporti di collaborazione con la Regione.

Il Sigillo della Regione Piemonte è di forma circolare, riporta al centro lo Stemma della Regione ed incorona la dicitura "Regione Piemonte".

Sovranità

Qualità giuridica che indica il potere originario dello Stato, non derivato e indipendente da ogni altro potere. Le sue caratteristiche sono: originaria, esclusiva e incondizionata.

Il termine sovranità deriva da "sovrano" cioè colui che assommava in sé la pienezza dei poteri. Questa era la figura del sovrano assoluto, la cui massima espressione è rappresentata da Luigi XIV (Re Sole), il quale affermava: "*l'état, c'est moi* - lo stato sono io"; tale figura era al di sopra della legge (*Rex legibus solutus* - il Re svincolato dalle leggi). Il passaggio storico fondamentale è l'affermarsi, nel XIX secolo, delle monarchie costituzionali prima, parlamentari poi, nelle quali il sovrano

è subordinato alla legge, in particolare alla Costituzione, perdendo molti dei suoi poteri fino a ridursi, nelle monarchie attuali (Inghilterra, Svezia, Spagna), ad una figura solo rappresentativa. Con l'avvento di questa nuova forma di stato moderno il concetto di sovranità viene traslato dalla persona fisica del sovrano alla persona giuridica dello Stato: lo Stato sovrano.

Con la Rivoluzione Francese e l'avvento dei principi democratici la sovranità viene attribuita al popolo che la esercita per mezzo dei propri rappresentanti.

Nella Costituzione Italiana il principio democratico "la sovranità appartiene al popolo" è sancito nell'articolo 1; possiamo quindi concludere che la sovranità appartiene al popolo come fonte politica, ma, giuridicamente, il titolare di essa rimane sempre lo Stato.

Esiste una distinzione tra la sovranità interna e la sovranità esterna: la sovranità interna è quella che lo Stato esercita nei confronti dei propri cittadini e cittadine, mentre la sovranità esterna riguarda la posizione dello Stato nell'ambito internazionale, posizione caratterizzata da parità e indipendenza dagli altri Stati.

Stato

Lo Stato è uno degli enti costitutivi della Repubblica Italiana in quanto è menzionato nell'articolo 114 della Costituzione. Esso può essere definito come un ente necessario dotato di potestà territoriale in piena indipendenza dagli altri enti.

In quanto ente sovrano la sua esistenza non deriva da nessun altro soggetto.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti: il territorio (area geografica ben definita su cui esercita la sovranità), i cittadini e le cittadine (sui quali esercita la sovranità) e un ordinamento politico e giuridico (insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini e delle cittadine all'interno del territorio); lo Stato esercita pertanto il suo potere sovrano su una collettività, che risiede sul suo territorio.

Lo Stato Italiano nasce nel 1861 (Unità d'Italia) ed ha vissuto nella sua evoluzione due forme storiche: quella monarchica (Regno d'Italia) e quella repubblicana a partire dal secondo dopoguerra; il momento di passaggio è segnato dal referendum del 2 giugno 1946 che vide tutti i cittadini italiani, donne comprese (fu la prima volta che le donne furono chiamate alle urne) di fronte alla scelta tra la preesistente forma monarchica e la nuova repubblicana; la vittoria, anche se non schiacciante fu, come tutti sappiamo, a favore della Repubblica.

Statuto della Regione Piemonte

Lo Statuto della Regione Piemonte è stato deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1970 a Palazzo Madama, antica sede del Senato del Regno d'Italia. Bisogna ricordare che la Costituzione, già nel 1948, anno della sua entrata in vigore, aveva previsto le Regioni, sia quelle a statuto speciale che quelle a statuto ordinario; queste ultime però vennero istituite concretamente solo nel 1970.

A seguito delle modifiche apportate al sistema regionale dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, la Regione Piemonte ha approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 il suo nuovo Statuto che è entrato in vigore il 22 marzo 2005. Successivamente il nuovo Statuto è stato modificato nel 2009, 2013, 2015 e 2016.

Lo Statuto è la legge fondamentale della Regione Piemonte e può essere considerata una sorta di “Costituzione” regionale; viene approvato con legge regionale-statutaria a maggioranza assoluta dei consiglieri e consigliere, con due deliberazioni successive intervallate da un tempo “di riflessione” non inferiore a due mesi; una volta approvato, lo Statuto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), e dopo tre mesi entra in vigore (art. 102 dello Statuto della Regione Piemonte). In armonia con la Costituzione Italiana esso determina la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, regola l’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Stemma della Regione Piemonte

Ai sensi della legge regionale n. 15 del 31/5/2004 art.2 lo Stemma della Regione Piemonte ha forma quadrata, con croce d’argento in campo rosso e lambello azzurro di tre pezzi.

Di fatto è stato ripreso l’antico stemma che nel 1424 Amedeo VIII, primo duca di Savoia, stabilì per il Principe di Piemonte, titolo spettante all’erede del casato, apponendo il lambello (la più nobile delle brisure – spezzature – spesso utilizzata quale segno di primogenitura) in capo allo stemma sabauda.

Fu allora che al tradizionale disegno venne aggiunto il lambello azzurro per differenziarlo dallo stemma precedente

Sussidiarietà (principio)

Il principio di sussidiarietà è declinato dall'articolo 118 della Costituzione in due modalità: verticale (tra enti territoriali) e orizzontale (tra cittadini e cittadine).

La sussidiarietà verticale viene prevista dal primo comma dell'articolo 118, nel quale le funzioni amministrative vengono attribuite in prima battuta al Comune, ente territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le esigenze della collettività, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni siano conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e per finire allo Stato.

Il principio di sussidiarietà è affiancato-contemperato dai principi di differenziazione e adeguatezza.

La differenziazione, in considerazione della realtà variegata dei comuni italiani, consiste nell'attribuzione delle funzioni amministrative, tenendo conto delle dimensioni territoriali dell'ente, delle sue risorse (anche di personale) e della sua dimensione organizzativa; si va infatti dai grandi comuni con milioni di abitanti, ai piccoli comuni (con meno di 5000 abitanti), ai comuni "polvere" (con meno di 1000 abitanti); non deve stupire che tra i comuni polvere ci siano realtà con 40/50 abitanti. Sarebbe dunque irrazionale trattare i comuni in modo indifferenziato nell'assegnazione delle funzioni amministrative.

Il principio dell'adeguatezza stabilisce che le strutture dell'apparato amministrativo del Comune debbano essere adeguate alle funzioni assegnate; l'ordinamento richiede l'idoneità, dal punto di vista organizzativo, di un'amministrazione a svolgere i compiti e le funzioni che le sono attribuite per legge.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è declinato dal IV comma dell'articolo 118: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

Nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà è stato introdotto dalla legge n. 59/1997 (legge Bassanini) per poi essere recepito nella Costituzione italiana con la legge costituzionale n.3 del 2001 – riforma del Titolo V della Costituzione. La legge Bassanini era finalizzata a realizzare il massimo decentramento possibile a Costituzione invariata.

T

Territorio

E' uno degli elementi costitutivi degli enti territoriali sul quale risiede la popolazione e individua i confini entro i quali una norma giuridica ha validità.

Trattati internazionali

I trattati internazionali sono una delle principali fonti del diritto internazionale e costituiscono l'incontro delle volontà di due o più Stati; per tale ragione vengono anche denominati: convenzioni, accordi, patti. Essi stabiliscono obblighi reciproci che, in base al fondamentale brocardo latino "*pacta sunt servanda*", devono essere rispettati.

Lo Stato e le Regioni, nell'esercitare la loro potestà legislativa, devono tenere conto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art 117, comma I, della Costituzione).

U

Ufficio di Presidenza (U.d.P.)

L'Ufficio di Presidenza è uno dei più importanti organi del Consiglio regionale. Esso è composto dal Presidente o dalla Presidente del Consiglio regionale, due vicepresidenti che rappresentano rispettivamente la maggioranza e la minoranza, e tre consiglieri o consiglieri segretari di cui due di maggioranza e uno di minoranza, eletti nella prima seduta del Consiglio regionale. La sua composizione assicura la rappresentanza delle minoranze: la tutela delle minoranze, infatti, è un tema molto sentito dal Consiglio regionale del Piemonte, nonché concetto cardine della nostra Democrazia.

L'U.d.P. rimane in carica metà legislatura, cioè 30 mesi, e può essere riconfermato per altri 30 mesi, ossia per l'intera durata della legislatura. Esso si occupa di gestire l'attività del Consiglio regionale.

Unione Europea

Organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica. L'Unione europea ha le sue radici storiche nella seconda guerra mondiale: gli europei sono determinati ad impedire il ripetersi di massacri e devastazioni di tale portata. Con questa finalità, nel 1951, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), con il quale si impegnano a non fabbricare armi da guerra da utilizzare contro gli altri. È il primo passo verso un'unione sempre più forte che porterà, nel 1957, con il trattato di Roma, all'istituzione della Comunità economica europea (CEE), o "mercato comune". L'idea è che le persone, i beni e i servizi possano circolare liberamente attraverso le frontiere.

La sua formazione con il nome attuale (U.E.) risale al trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre 1993. L'Unione europea (U.E.) si fonda sui valori del rispetto e della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (art. 2 del Trattato).

Le competenze dell'Unione europea spaziano dalle politiche economiche (agricoltura e commercio) agli affari esteri, alla difesa e alla protezione ambientale, con una politica agraria comune, una politica estera comune e la presenza di fondi strutturali per il raggiungimento degli obiettivi socio-economici preposti. In alcuni di questi campi come gli affari monetari o le politiche ambientali l'Unione europea può

ricordarci una federazione di stati (Stato federale), mentre in altri settori l'Unione è più vicina a una confederazione (unione meno forte rispetto ad una federazione) mancando di una Costituzione, politica interna e politica industriale comuni.

Attualmente comprende ventotto Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Siamo però sicuri che rimarranno proprio ventotto? E il Regno Unito con “*Brexit*” non ha deciso di uscire dall'Unione europea? Facciamo un po' di chiarezza.

Giovedì 23 giugno 2016 la Gran Bretagna, entrata nella Comunità economica europea nel 1973, ha votato, con un referendum consultivo e non vincolante, noto anche come referendum “*Brexit*” (parola formata da *British* ed *Exit*), l'uscita dall'Unione europea; si tratta di un referendum solo consultivo, in quanto l'effettiva uscita dovrà essere votata dalle camere del Parlamento britannico riunite in seduta comune. Il 71% della popolazione si è presentato ai seggi e il 52% ha messo una croce sul campo del “*leave*” (lasciare) a dispetto di un 48% per il “*remain*” (rimanere).

Il voto ha manifestato una spaccatura tra le nazioni del Regno Unito, con Inghilterra e Galles da una parte, favorevoli ad uscire, e Scozia e Irlanda del Nord dall'altra, che hanno votato per rimanere.

La posizione della Scozia, in particolare, che nel 2015 aveva votato per rimanere nel Regno Unito, resta una vera incognita: si schiererà con “la piccola Inghilterra” o cercherà di separarsene definitivamente preferendo l'Unione europea? Il risultato del referendum ha messo in luce le fragilità del Regno Unito che tanto “unito” non sembra essere, soprattutto su questioni così delicate. Le posizioni sono sempre le stesse: da una parte il desiderio dei singoli Stati europei di riaffermare la loro piena sovranità che, l'appartenenza ad una organizzazione sovranazionale, necessariamente limita (per l'Italia tale limitazione è prevista dall'articolo 11 della Costituzione), dall'altra la consapevolezza di essere, per quanto prosperi rispetto alla media mondiale, meno forti, presi singolarmente, davanti ai nuovi colossi come la Cina. Inoltre, in un mondo sempre più globalizzato la loro esistenza a livello individuale li metterebbe a rischio di emarginazione. Un ulteriore pericolo che potrebbe far naufragare il progetto europeo che ha garantito la pace e la prosperità per settant'anni è costituito dalle tendenze dei singoli Stati a voler riaffermare la propria sovranità.

Ci sono, come in ogni scelta, vantaggi e svantaggi, sia che si decida di rimanere sia che si decida di uscire.

V

Vacatio legis

Locuzione latina che indica il periodo di tempo (normalmente 15 giorni) che intercorre tra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore. Essa realizza il principio della certezza del diritto, consentendo a chiunque di conoscere la legge; trascorso questo periodo si ha l'obbligo di rispettarla, non potendone invocare la non conoscenza (*ignorantia legis non excusat*: l'ignoranza della legge non ne giustifica l'inosservanza).

Votazione (in aula consiliare)

Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Con voto palese e per appello nominale, effettuate con il dispositivo elettronico, quando si vota un progetto di legge. A scrutinio segreto quando si tratta di nomine, per questioni riguardanti persone nonchè quando lo richieda un sesto dei membri assegnati al Consiglio.

In aula è possibile visualizzare i risultati della votazione attraverso i due pannelli elettronici: in uno viene riportata graficamente la piantina dell'aula con le luci che corrispondono alle postazioni dei consiglieri e delle consigliere, nell'altro le cifre numeriche della votazione. Se la luce corrispondente alla postazione è bianca, significa che il consigliere o la consigliera non è presente, se è azzurra è presente. Quando la luce è verde il voto è favorevole, se è rossa è contrario, mentre l'arancione corrisponde all'astensione. Dopo aver verificato visivamente l'esito della votazione, si possono controllare le cifre sull'altro pannello, dove sono evidenziati i numeri dei consiglieri e delle consigliere favorevoli, contrari, astenuti e non votanti. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando il Consiglio è in numero legale (presenti almeno la metà più uno dei componenti).

Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Si considerano partecipanti al voto coloro che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. I membri che dichiarano di non partecipare al voto (non votanti) non vengono conteggiati al fine del risultato, ma sono considerati presenti per la formazione del numero legale. E' importante specificare il ruolo di colui che decide di astenersi: il regolamento del Consiglio regionale del Piemonte, in questo caso identico a quello del Senato, prevede che i voti astenuti vengano conteggiati con i contrari. Il consigliere o la consigliera con un "atteggiamento" più vicino al voto contrario, utilizzerà pertanto questa tipologia di voto.

Z

Zoppo (bicameralismo)

I Parlamenti bicamerali si possono suddividere in Parlamenti bicamerali paritari o perfetti (ad esempio Italia) e Parlamenti bicamerali zoppi o imperfetti (ad esempio Germania, Francia, Gran Bretagna).

Nei Parlamenti bicamerali zoppi una delle due Camere è posta in posizione di superiorità rispetto all'altra e, in caso di contrasto, può far prevalere la sua volontà tramite i meccanismi previsti dalla Costituzione. Nella storia italiana abbiamo un esempio di parlamento bicamerale zoppo nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino. Esso ufficialmente prevedeva un Parlamento bicamerale perfetto (come l'attuale) ma in realtà, politicamente parlando, si trattava di un Parlamento bicamerale zoppo in quanto le leggi di spesa, solitamente quelle più importanti e delicate, dovevano essere esaminate prima dalla Camera dei Deputati e successivamente dal Senato.



www.cr.piemonte.it

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale
Tel. 011/5757 026 - 079 - 315 - 410